

Unione di Banche Italiane S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8
Sedi operative: Brescia e Bergamo
Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2
Sito internet www.ubibanca.it

PRIMO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Il presente documento costituisce un supplemento (il “**Supplemento**” o il “**Primo Supplemento**”) al Documento di Registrazione di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“**UBI Banca**” o l’“**Emittente**” o la “**Banca**”) depositato presso Consob in data 29 aprile 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0038113/16 del 28 aprile 2016 (il “**Documento di Registrazione**”).

Il presente Supplemento è stato redatto ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva 2003/71/CE e dell’articolo 94, comma 7, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificati.

Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 6 febbraio 2017 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015917/17 del 2 febbraio 2017.

L’adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Supplemento è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo web www.ubibanca.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la Sede Sociale dell’Emittente nonché sul sito internet e, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione come modificato dal presente Supplemento, inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente ed al Gruppo ad esso facente capo, al settore di attività in cui opera nonché agli strumenti finanziari offerti per una descrizione completa dei quali si rinvia alla lettura integrale del Prospetto di Base.

Il Supplemento è redatto al fine di fornire all'investitore informazioni aggiornate sull'Emittente, con specifico riferimento (i) alla perdita pari a 787 milioni di Euro riportata nel Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2016, approvato dal Consiglio di Gestione di UBI Banca il 5 agosto 2016, e (ii) alla perdita pari a 754,5 milioni di Euro riportata nel Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2016, approvato dal Consiglio di Gestione di UBI Banca il 10 novembre 2016.

Nel prosieguo sono evidenziati alcuni rischi specifici che devono essere considerati dagli investitori al fine dell'apprezzamento dell'investimento:

1. Si evidenzia come il primo semestre 2016 si è chiuso con una perdita netta di 787 milioni di Euro (rispetto ad un utile di 124,4 milioni di Euro del primo semestre 2015) e il periodo 1 gennaio 2016 – 30 settembre 2016 si è chiuso con una perdita netta di 754,5 milioni di Euro (rispetto ad un utile di 162 milioni di Euro del periodo 1 gennaio 2015 – 30 settembre 2015) in quanto UBI Banca ha provveduto a contabilizzare, già nella Relazione Semestrale al 30 giugno 2016, gli impatti “una tantum” previsti per l'attuazione del Piano Industriale 2016-2019/2020.

Per maggiori informazioni si rinvia al “*Rischio connesso alla perdita del primo semestre 2016 e del periodo 1 gennaio – 30 settembre 2016*” riportato al paragrafo 3.1. “*Fattori di rischio*” del Documento di Registrazione, come modificato dal presente Supplemento.

2. Si richiama l'attenzione sulla specifica situazione della qualità dei crediti dell'Emittente, più ampiamente rappresentata nel Documento di Registrazione, al paragrafo 3.1 (Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito) ed al paragrafo 3.2 (Informazioni finanziarie selezionate dell'Emittente), come modificati dal presente Supplemento, in relazione alla quale si riportano i valori aggiornati al 30 giugno 2016 e al 30 settembre 2016 rispetto ai dati al 31 dicembre 2015, raffrontati con i dati di sistema.

A tal proposito, si segnala che l'Emittente registra al 31 dicembre 2015, oltre ad un lieve peggioramento degli indicatori della qualità del credito, anche un rapporto di copertura delle partite anomale e delle sofferenze sensibilmente inferiore al dato medio di sistema.

Al 30 giugno 2016 si rileva rispetto al 31 dicembre 2015 un peggioramento della qualità del credito dell'Emittente per quanto riguarda l'incidenza delle sofferenze lorde su impieghi lordi, che passa dal 7,87% all'8,10%, ed un rapporto di copertura, sia delle partite anomale pari a 35,90% che delle sofferenze pari a 46,66%, ancora sensibilmente inferiore ai dati medi di sistema rispettivamente pari a 46,6% e 58,8%.

Inoltre, al 30.09.2016 si rileva rispetto al 30 giugno 2016 un ulteriore peggioramento della qualità del credito dell'Emittente sia per quanto riguarda l'incidenza delle sofferenze lorde e nette su impieghi lordi e netti, che passano rispettivamente dall'8,10% all'8,58% e dal 4,59% al 4,77%, sia per quanto riguarda l'incidenza delle partite anomale lorde e nette su impieghi lordi e netti, che passano rispettivamente dal 14,91% al 15,16% e dal 10,14% al 10,16%, nonché un rapporto di copertura, sia delle partite anomale che delle sofferenze, ancora sensibilmente inferiore ai dati medi di sistema (di giugno 2016).

Al riguardo, si segnala che la BCE ha richiesto, tra l'altro, di trasmettere alla medesima entro il 28 febbraio 2017 un piano strategico e operativo per la gestione dei crediti deteriorati (Non Performing Loans “NPL”) comprendenti obiettivi quantitativi di riduzione del livello dei crediti deteriorati lordi e netti, il cui dato è sopra la media UE.

Per maggiori informazioni si rinvia al “*Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito*” ed ai “*Rischi connessi al 2016 EBA EU-Wide Stress Test e Final SREP decision della BCE 2016*” riportati al paragrafo 3.1. “*Fattori di rischio*” del Documento di Registrazione, come modificato dal presente Supplemento.

3. Interventi da parte di Banca d'Italia, di Consob e della Banca Centrale Europea

Si richiama l'attenzione dell'investitore sul fatto che l'Emittente è sottoposto ad accertamenti da parte della Banca d'Italia, della Consob e della Banca Centrale Europea.

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Si segnala in particolare che:

a) in data 4 settembre 2015, Banca d'Italia ha disposto l'avvio di accertamenti sul Gruppo UBI Banca sul rispetto della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela nell'ambito dell'operatività assoggettata alla disciplina del Testo Unico Bancario e di contrasto del riciclaggio. Detti accertamenti si sono conclusi con un giudizio da parte della Banca d'Italia parzialmente sfavorevole a motivo della contenuta ampiezza e scarsa incisività dell'azione di governo, gestione e controllo dei rischi di non conformità. In relazione alle inadeguatezze riscontrate in materia di antiriciclaggio è stata avviata nei confronti della Capogruppo una procedura sanzionatoria amministrativa. Il 19 maggio 2016 sono state inviate a Banca d'Italia le specifiche osservazioni e considerazioni in ordine ai rilievi ispettivi in materia di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela e le controdeduzioni alle contestazioni formulate, per i profili di antiriciclaggio, in relazione alla citata procedura sanzionatoria. Si è in attesa di ricevere comunicazioni da parte della Banca d'Italia;

Per maggiori informazioni si rinvia al *“Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e agli interventi delle Autorità di Vigilanza”* riportato al paragrafo 3.1. *“Fattori di rischio”* lettera a).

b) a far data dal 26 febbraio 2016 la Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei confronti della Capogruppo UBI Banca S.p.A. in tema di *Business Model & Profitability*. Le verifiche si sono concluse il 19 maggio 2016 con un *“pre-closing meeting”* durante il quale sono state anticipate ai vertici aziendali le principali risultanze delle verifiche condotte: trattasi di tematiche principalmente legate ad aspetti organizzativi interni e strumenti di pianificazione e controllo. Il 25 maggio 2016 UBI Banca ha inviato al team ispettivo alcune considerazioni preliminari sulle specifiche tematiche trattate nel *“pre-closing meeting”*. Da parte di Banca Centrale Europea non è stato ad oggi consegnato il rapporto finale sull'accertamento ispettivo: la Banca si è comunque già attivata per indirizzare i punti emersi nel pre-closing meeting.

Con comunicazione del 13 maggio 2016 la Banca Centrale Europea ha reso noto l'avvio di verifiche ispettive nei confronti del Gruppo UBI Banca in materia di *“Internal and External Reporting Quality”*. Il focus principale riguarda i processi di aggregazione dei dati (data aggregation), con particolare riferimento al rischio di credito. Le verifiche si sono concluse in data 28 luglio 2016. In data 12 dicembre 2016 è pervenuto il rapporto finale su tale accertamento ispettivo ed in data 11 gennaio 2017 UBI Banca ha provveduto a fornire una risposta scritta alla BCE evidenziando, con riferimento ai rappresentati rilievi, le azioni correttive intraprese riconducibili all'aggiornamento delle note metodologiche in ambito reporting statistico e prudenziale, all'aggiornamento dei sistemi IT in ambito segnalazioni statistiche e prudenziali e all'attività di aggiornamento della reportistica interna in ambito rischio di credito.

Infine si segnala che con lettera del 22 giugno 2016 la BCE ha disposto nuovi accertamenti ispettivi in tema di *“Governance, Remuneration and Internal Controls”*, con focus in particolare su: strategie della Banca e del Gruppo con riguardo alla gestione dei conflitti di interesse, verifica delle policy e procedure che mirano alla identificazione e gestione dei soggetti correlati al Gruppo UBI Banca e quindi in potenziale conflitto di interessi, idoneità dei sistemi di controllo interno ad individuare detti conflitti. Gli accertamenti si sono conclusi in data 5 agosto 2016 e UBI Banca è in attesa di riscontri da parte di BCE. Per maggiori informazioni si rinvia al *“Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e agli interventi delle Autorità di Vigilanza”* riportato al paragrafo 3.1. *“Fattori di rischio”* lettera b).

c) il 27 gennaio 2016 sono stati convocati dalla Consob, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) gli esponenti aziendali di IW Bank al fine di acquisire informazioni sul modello di business della Società con particolare riferimento alle procedure di valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza adottate da IW Bank. Inoltre IW Bank il 23 novembre 2015 è stata destinataria di una richiesta di dati e notizie ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF in esito ad un'indagine della Consob sull'operatività in derivati. IW Bank ha inviato alla Consob il 23 dicembre 2015 i riscontri sui derivati ed il 14 marzo 2016 un documento in esito al summenzionato incontro del 27 gennaio 2016. Successivamente, a seguito delle suddette iniziative di vigilanza, in data 17 novembre 2016 Consob ha trasmesso ad IW Bank una richiesta di dati e notizie ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF in relazione alla prestazione del servizio di consulenza ed al funzionamento delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e/o appropriatezza delle operazioni disposte dalla clientela. A tal fine IW Bank, in data 20 dicembre 2016, ha dato riscontro alle predette richieste, ancora ad oggi all'esame della Consob.

Relativamente alle iniziative di vigilanza da parte delle competenti Autorità sopraindicate, non si può escludere che emergano esiti sfavorevoli per l'Emittente che possano comportare effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Per maggiori informazioni si rinvia al *“Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e agli interventi delle Autorità di Vigilanza”* riportato al paragrafo 3.1. *“Fattori di rischio”* lettera c).

4. Si segnalano i seguenti procedimenti in capo all'Emittente, a Società del Gruppo UBI Banca e ad alcuni esponenti del medesimo Gruppo:

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

a) il 3 dicembre 2015 è stato notificato ad alcuni consiglieri ed ex consiglieri e dirigenti ed ex dirigenti di IW Bank un “decreto di perquisizione locale e sequestro” contenente anche un “avviso di garanzia” in qualità di persone sottoposte ad indagini ai sensi degli artt. 369 e 369 bis del C.P.P., emesso nei loro confronti dalla Procura di Milano. I reati dei quali viene supposta l’infrazione e quindi contestati sono l’associazione a delinquere ex art. 416 C.P., il riciclaggio e il concorso in riciclaggio ex artt. 110 e 648 bis C.P., l’autoriciclaggio e il concorso in autoriciclaggio ex artt. 110 e 648.1 ter C.P. nonché il reato penale tributario (e relativo concorso ai sensi dell’art.110 C.P.) di “sottrazione fraudolenta dei beni al pagamento delle imposte” ex art. 11 D.Lgs. 74/2000. È infine anche contestata la supposta violazione degli obblighi, sanzionati penalmente, di adeguata verifica ex art. 55 D.Lgs. 231/2007. Al momento non sono noti sviluppi circa le indagini in corso.

Per maggiori informazioni si rinvia al “*Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e agli interventi delle Autorità di Vigilanza*” riportato al paragrafo 3.1. “*Fattori di rischio*”.

b) in data 17 novembre 2016 la Procura della Repubblica di Bergamo ha emesso e notificato un “Avviso di conclusione delle indagini preliminari – Contestuale informazione di garanzia e sul diritto di difesa – artt. 369, 369 bis e 415 bis c.p.p.”, avviate nel 2014, nei confronti di 39 persone, tra cui 28 amministratori e dirigenti pro-tempore del Gruppo UBI Banca ed esponenti di UBI Leasing, nel quale vengono formulate le ipotesi di reato di “*Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza*” (art. 2638 c.c.), di “*Illecita influenza sull’assemblea*” (art. 2636 c.c.), di “*Truffa*” (art. 640 c.p.) e di “*Inosservanza delle disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari*” (art. 136 T.U.B.), oltre ad alcuni illeciti tributari. Contestualmente la Procura ha emesso e notificato anche nei confronti di UBI Banca un avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale viene ipotizzata la sussistenza di una responsabilità “amministrativa” dell’Ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, in relazione alle fattispecie di “*Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza*” (art. 2638 c.c.) e di “*Illecita influenza sull’assemblea*” (art. 2636 c.c.).

Relativamente ai procedimenti giudiziari sopraindicati, non si può escludere che emergano esiti sfavorevoli per l’Emittente che possano comportare effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.

Per maggiori informazioni si rinvia al “*Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e agli interventi delle Autorità di Vigilanza*” riportato al paragrafo 3.1. “*Fattori di rischio*”.

Oltre a quanto sopra riportato si rinvia altresì al paragrafo 11.6.3. “*Procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza*” del Documento di Registrazione come modificato dal presente Supplemento.

5. Si segnala che, ad esito dello Stess Test condotto dall’EBA nel corso del 2016, sono stati resi noti i risultati finali di detto esercizio .

In particolare, assumendo come punto di partenza il CET1 ratio *fully loaded* di UBI Banca al 31 dicembre 2015, pari all’11,62%, le simulazioni di stress sui tre anni dell’esercizio (2016-2018) hanno evidenziato nello scenario avverso, un impatto negativo di 277 punti base, con un conseguente CET1 ratio *fully loaded* al 31 dicembre 2018 pari all’8,85%.

Si evidenzia pertanto il rischio di riduzione degli indici dei coefficienti patrimoniali dell’Emittente nel caso in cui si verificassero le ipotesi dello scenario avverso.

Per maggiori informazioni si rinvia ai “*Rischi connessi al 2016 EBA EU-Wide Stress Test e Final SREP decision della BCE 2016*” riportati al paragrafo 3.1. “*Fattori di rischio*” del Documento di Registrazione, come modificato dal presente Supplemento.

RAGIONI DEL SUPPLEMENTO

Il presente Supplemento è stato redatto a seguito della perdita riportata nel Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2016, approvato dal Consiglio di Gestione di UBI Banca il 5 agosto 2016, e della perdita riportata nel Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2016, approvato dal Consiglio di Gestione di UBI Banca il 10 novembre 2016.

Con l'occasione del presente Supplemento sono stati integrati i pertinenti paragrafi del Documento di Registrazione in considerazione degli aggiornamenti sui procedimenti giudiziari, degli aggiornamenti in merito agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza, degli esiti dello Stress Test condotto dalla BCE, della final SREP decision 2016, del progetto Banca Unica nonché del contratto di compravendita per l'acquisto del 100% del capitale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti.

Il Supplemento apporterà, pertanto, modifiche ed integrazioni al Documento di Registrazione.

MODIFICHE ALLE AVVERTENZE DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Si riportano di seguito le modifiche ed integrazioni apportate alle avvertenze per l'investitore del Documento di Registrazione (si segnala che le integrazioni sono riportate tra parentesi quadre sottolineate e le eliminazioni sono indicate in barrato).

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento gli investitori sono invitati a valutare [attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione come modificato dal presente Supplemento, inclusi] gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente ed al Gruppo ad esso facente capo, al settore di attività in cui opera nonché agli strumenti finanziari offerti per una descrizione completa dei quali si rinvia alla lettura integrale del Prospetto [di Base].

[Il Supplemento è redatto al fine di fornire all'investitore informazioni aggiornate sull'Emittente, con specifico riferimento (i) alla perdita pari a 787 milioni di Euro riportata nel Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2016, approvato dal Consiglio di Gestione di UBI Banca il 5 agosto 2016, e (ii) alla perdita paria a 754,5 milioni di Euro riportata nel Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2016, approvato dal Consiglio di Gestione di UBI Banca il 10 novembre 2016.]

Nel prosieguo sono evidenziati alcuni rischi specifici che devono essere considerati dagli investitori al fine dell'apprezzamento dell'investimento:

[1. Si evidenzia come il primo semestre 2016 si è chiuso con una perdita netta di 787 milioni di Euro (rispetto ad un utile di 124,4 milioni di Euro del primo semestre 2015) e il periodo 1 gennaio 2016 – 30 settembre 2016 si è chiuso con una perdita netta di 754,5 milioni di Euro (rispetto ad un utile di 162 milioni di Euro del periodo 1 gennaio 2015 – 30 settembre 2015) in quanto UBI Banca ha provveduto a contabilizzare, già nella Relazione Semestrale al 30 giugno 2016, gli impatti “una tantum” previsti per l'attuazione del Piano Industriale 2016-2019/2020.

Per maggiori informazioni si rinvia al “*Rischio connesso alla perdita del primo semestre 2016 e del periodo 1 gennaio – 30 settembre 2016*” riportato al paragrafo 3.1. “*Fattori di rischio*” del Documento di Registrazione, come modificato dal presente Supplemento.]

[2.] ~~Qualità del credito~~ Si richiama l'attenzione sulla specifica situazione della qualità dei crediti dell'Emittente, più ampiamente rappresentata nel ~~presente~~ Documento di Registrazione, al paragrafo 3.1 (Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito) ed al paragrafo 3.2 (Informazioni finanziarie selezionate dell'Emittente) [come modificati dal presente Supplemento,] in relazione alla quale si riporta ~~no i valori aggiornati al 30 giugno 2016 e al 30 settembre 2016 rispetto ai dati al 31 dicembre 2015, raffrontati con i dati di sistema~~ la seguente tabella relativa ai principali indicatori della qualità del credito al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente (per il 2014).

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	DATI MEDI DI SISTEMA AL 31 DICEMBRE 2014(*)
SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI	7,87%	7,31%	10,7%
SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI	5,07%	4,70%	4,7%(**)
PARTITE ANOMALE LORDE /IMPIEGHI LORDI	15,14%	14,55%	18,5%
PARTITE ANOMALE NETTE /IMPIEGHI NETTI	11,45%	11,10%	10,9%(**)
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE PARTITE ANOMALE	27,88%	27,13%	46,6%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	38,64%	38,56%	60,3%

RAPPORTO NETTE/PATRIMONIO CONSOLIDATO	SOFFERENZE NETTO	42,96%	41,06%	n.d.
COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA)		0,95%	1,08%	n.d.
rapportato ad anno				
INDICE GRANDI RISCHI / IMPIEGHI NETTI		0,0005%	0,0013%	n.d.

(*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1, aprile 2015. Alla data di redazione del presente Documento di Registrazione non è ancora disponibile il Rapporto sulla stabilità finanziaria per l'anno 2015.

(**) Fonte: Appendice relazione annuale Banca d'Italia 2015 (pag. 129). Alla data di redazione del presente Documento di Registrazione non è ancora disponibile l' Appendice relazione annuale Banca d'Italia 2015 per l'anno 2015

A tal proposito, si segnala che l'Emittente registra al 31 dicembre 2015, oltre ad un lieve peggioramento degli indicatori della qualità del credito, anche un rapporto di copertura delle partite anomale e delle sofferenze sensibilmente inferiore al dato medio di sistema relativo all'esercizio 2014. Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 3.2 "Informazioni finanziarie selezionate dell'Emittente" del presente Documento di Registrazione.

[Al 30 giugno 2016 si rileva rispetto al 31 dicembre 2015 un peggioramento della qualità del credito dell'Emittente per quanto riguarda l'incidenza delle sofferenze lorde su impieghi lordi, che passa dal 7,87% all'8,10%, ed un rapporto di copertura, sia delle partite anomale pari a 35,90% che delle sofferenze pari a 46,66%, ancora sensibilmente inferiore ai dati medi di sistema rispettivamente pari a 46,6% e 58,8%.

Inoltre, al 30.09.2016 si rileva rispetto al 30 giugno 2016 un ulteriore peggioramento della qualità del credito dell'Emittente sia per quanto riguarda l'incidenza delle sofferenze lorde e nette su impieghi lordi e netti, che passano rispettivamente dall'8,10% all'8,58% e dal 4,59% al 4,77%, sia per quanto riguarda l'incidenza delle partite anomale lorde e nette su impieghi lordi e netti, che passano rispettivamente dal 14,91% al 15,16% e dal 10,14% al 10,16%, nonché un rapporto di copertura, sia delle partite anomale che delle sofferenze, ancora sensibilmente inferiore ai dati medi di sistema (di giugno 2016).

Al riguardo, si segnala che la BCE ha richiesto, tra l'altro, di trasmettere alla medesima entro il 28 febbraio 2017 un piano strategico e operativo per la gestione dei crediti deteriorati (Non Performing Loans "NPL") comprendenti obiettivi quantitativi di riduzione del livello dei crediti deteriorati lordi e netti, il cui dato è sopra la media UE.

Per maggiori informazioni si rinvia al "Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito" ed ai "Rischi connessi al 2016 EBA EU-Wide Stress Test e Final SREP decision della BCE 2016" riportati al paragrafo 3.1. "Fattori di rischio" del Documento di Registrazione, come modificato dal presente Supplemento.]

[3.] Interventi da parte di Banca d'Italia, e di Consob [e della Banca Centrale Europea]

Si richiama l'attenzione dell'investitore sul fatto che l'Emittente è sottoposto ad accertamenti da parte della Banca d'Italia[,] e della Consob [e della Banca Centrale Europea].

Si segnala in particolare che:

a) in data 4 settembre 2015, Banca d'Italia ha disposto l'avvio di accertamenti sul Gruppo UBI Banca sul rispetto della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela nell'ambito dell'operatività assoggettata alla disciplina del Testo Unico Bancario e di contrasto del riciclaggio. Detti accertamenti si sono conclusi con un giudizio da parte della Banca d'Italia parzialmente sfavorevole a motivo della contenuta ampiezza e scarsa incisività dell'azione di governo, gestione e controllo dei rischi di non conformità. In relazione alle inadeguatezze riscontrate in materia di antiriciclaggio è stata avviata nei confronti della Capogruppo una procedura sanzionatoria amministrativa. ~~Sono attualmente in corso di approntamento da parte della Banca le inerenti controdeduzioni alle contestazioni ricevute.~~ [Il 19 maggio 2016 sono state inviate a Banca d'Italia le specifiche osservazioni e considerazioni in ordine ai rilievi ispettivi in materia di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela e le controdeduzioni alle contestazioni formulate, per i profili di antiriciclaggio, in relazione alla citata procedura sanzionatoria. Si è in attesa di ricevere comunicazioni da parte della Banca d'Italia];

Per maggiori informazioni si rinvia al "Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e agli interventi delle Autorità di Vigilanza" riportato al paragrafo 3.1. "Fattori di rischio" lettera a);

b) a far data dal 26 febbraio 2016 la Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei confronti della Capogruppo UBI Banca S.p.A. in tema di *Business Model & Profitability*. [Le verifiche si sono concluse il 19 maggio 2016 con un “pre-closing meeting” durante il quale sono state anticipate ai vertici aziendali le principali risultanze delle verifiche condotte: trattasi di tematiche principalmente legate ad aspetti organizzativi interni e strumenti di pianificazione e controllo. Il 25 maggio 2016 UBI Banca ha inviato al team ispettivo alcune considerazioni preliminari sulle specifiche tematiche trattate nel “pre-closing meeting”. Da parte di Banca Centrale Europea non è stato ad oggi consegnato il rapporto finale sull’accertamento ispettivo: la Banca si è comunque già attivata per indirizzare i punti emersi nel pre-closing meeting.]

[Con comunicazione del 13 maggio 2016 la Banca Centrale Europea ha reso noto l’avvio di verifiche ispettive nei confronti del Gruppo UBI Banca in materia di “Internal and External Reporting Quality”. Il focus principale riguarda i processi di aggregazione dei dati (data aggregation), con particolare riferimento al rischio di credito. Le verifiche si sono concluse in data 28 luglio 2016. In data 12 dicembre 2016 è pervenuto il rapporto finale su tale accertamento ispettivo ed in data 11 gennaio 2017 UBI Banca ha provveduto a fornire una risposta scritta alla BCE evidenziando, con riferimento ai rappresentati rilievi, le azioni correttive intraprese riconducibili all’aggiornamento delle note metodologiche in ambito reporting statistico e prudenziale, all’aggiornamento dei sistemi IT in ambito segnalazioni statistiche e prudenziali e all’attività di aggiornamento della reportistica interna in ambito rischio di credito.]

[Infine si segnala che con lettera del 22 giugno 2016 la BCE ha disposto nuovi accertamenti ispettivi in tema di “Governance, Remuneration and Internal Controls”, con focus in particolare su: strategie della Banca e del Gruppo con riguardo alla gestione dei conflitti di interesse, verifica delle policy e procedure che mirano alla identificazione e gestione dei soggetti correlati al Gruppo UBI Banca e quindi in potenziale conflitto di interessi, idoneità dei sistemi di controllo interno ad individuare detti conflitti. Gli accertamenti si sono conclusi in data 5 agosto 2016 e UBI Banca è in attesa di riscontri da parte di BCE.]

Per maggiori informazioni si rinvia al “*Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e agli interventi delle Autorità di Vigilanza*” riportato al paragrafo 3.1. “*Fattori di rischio*” lettera b);

c) il 27 gennaio 2016 sono stati convocati dalla Consob, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) gli esponenti aziendali di IW Bank al fine di acquisire informazioni sul modello di business della Società con particolare riferimento alle procedure di valutazione dell’adeguatezza e appropriatezza adottate da IW Bank. Inoltre IW Bank il 23 novembre 2015 è stata destinataria di una richiesta di dati e notizie ai sensi dell’art. 8, comma 1, del TUF in esito ad un’indagine della Consob sull’operatività in derivati. IW Bank ha inviato alla Consob il 23 dicembre 2015 i riscontri sui derivati ed il 14 marzo 2016 un documento in esito al summenzionato incontro del 27 gennaio 2016 ~~che sono in corso di valutazione da parte della Consob.~~ [Successivamente, a seguito delle suddette iniziative di vigilanza, in data 17 novembre 2016 Consob ha trasmesso ad IW Bank una richiesta di dati e notizie ai sensi dell’art. 8, comma 1, del TUF in relazione alla prestazione del servizio di consulenza ed al funzionamento delle procedure per la valutazione dell’adeguatezza e/o appropriatezza delle operazioni disposte dalla clientela. A tal fine IW Bank, in data 20 dicembre 2016, ha dato riscontro alle predette richieste, ancora ad oggi all’esame della Consob.]

[Relativamente alle iniziative di vigilanza da parte delle competenti Autorità sopraindicate, non si può escludere che emergano esiti sfavorevoli per l’Emittente che possano comportare effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.]

Per maggiori informazioni si rinvia al “*Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e agli interventi delle Autorità di Vigilanza*” riportato al paragrafo 3.1. “*Fattori di rischio*” lettera c);

[4. Si segnalano i seguenti procedimenti in capo all’Emittente, a Società del Gruppo UBI Banca e ad alcuni esponenti del medesimo Gruppo:]

4[a)] il 3 dicembre 2015 è stato notificato ad alcuni consiglieri ed ex consiglieri e dirigenti ed ex dirigenti di IW Bank un “decreto di perquisizione locale e sequestro” contenente anche un “avviso di garanzia” in qualità di persone sottoposte ad indagini ai sensi degli artt. 369 e 369 bis C.P.P., emesso nei loro confronti dalla Procura di Milano. I reati dei quali viene supposta l’infrazione e quindi contestati sono l’associazione a delinquere ex art. 416 C.P., il riciclaggio e il concorso in riciclaggio ex artt. 110 e 648 bis C.P., l’autoriciclaggio e il concorso in autoriciclaggio ex artt. 110 e 648.1 ter C.P. nonché il reato penale tributario (e relativo concorso ai sensi dell’art.110 C.P.) di “sottrazione fraudolenta dei beni al pagamento delle imposte” ex art. 11 D.Lgs. 74/2000. È infine anche contestata la supposta violazione degli obblighi, sanzionati penalmente, di adeguata verifica ex art. 55 D.Lgs. 231/2007. [Al momento non sono noti sviluppi circa le indagini in corso.]

Per maggiori informazioni si rinvia al “*Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e agli interventi delle Autorità di Vigilanza*” riportato al paragrafo 3.1. “*Fattori di rischio*” lettera d);

[b] in data 17 novembre 2016 la Procura della Repubblica di Bergamo ha emesso e notificato un “Avviso di conclusione delle indagini preliminari – Contestuale informazione di garanzia e sul diritto di difesa – artt. 369, 369 bis e 415 bis c.p.p.”, avviate nel 2014, nei confronti di 39 persone, tra cui 28 amministratori e dirigenti pro-tempore del Gruppo UBI Banca ed esponenti di UBI Leasing, nel quale vengono formulate le ipotesi di reato di “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 c.c.), di “Illecita influenza sull’assemblea” (art. 2636 c.c.), di “Truffa” (art. 640 c.p.) e di “Inosservanza delle disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari” (art. 136 T.U.B.), oltre ad alcuni illeciti tributari. Contestualmente la Procura ha emesso e notificato anche nei confronti di UBI Banca un avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale viene ipotizzata la sussistenza di una responsabilità “amministrativa” dell’Ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, in relazione alle fattispecie di “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 c.c.) e di “Illecita influenza sull’assemblea” (art. 2636 c.c.).

[Relativamente ai procedimenti giudiziari sopraindicati, non si può escludere che emergano esiti sfavorevoli per l’Emittente che possano comportare effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.]

Per maggiori informazioni si rinvia al “Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e agli interventi delle Autorità di Vigilanza” riportato al paragrafo 3.1. “Fattori di rischio”]

Oltre a quanto sopra riportato si rinvia altresì al paragrafo 11.6.3. “Procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza” del ~~presente~~ Documento di Registrazione [come modificato dal presente Supplemento].

[5. Si segnala, ad esito dello Stress Test condotto dall’EBA nel corso del 2016, sono stati resi noti i risultati finali di detto esercizio.

In particolare, assumendo come punto di partenza il CET1 ratio *fully loaded* di UBI Banca al 31 dicembre 2015, pari all’11,62%, le simulazioni di stress sui tre anni dell’esercizio (2016-2018) hanno evidenziato nello scenario avverso, un impatto negativo di 277 punti base, con un conseguente CET1 ratio *fully loaded* al 31 dicembre 2018 pari all’8,85%.

Si evidenzia pertanto il rischio di riduzione degli indici dei coefficienti patrimoniali dell’Emittente nel caso in cui si verificassero le ipotesi dello scenario avverso.

Per maggiori informazioni si rinvia ai “Rischi connessi al 2016 EBA EU-Wide Stress Test e Final SREP decision della BCE 2016” riportati al paragrafo 3.1. “Fattori di rischio” del Documento di Registrazione, come modificato dal presente Supplemento.]

INDICE

RAGIONI DEL SUPPLEMENTO.....	5
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	11
MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.....	12
MODIFICHE AL CAPITOLO 3. “FATTORI DI RISCHIO ED INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE”.....	13
MODIFICHE AL CAPITOLO 4. “INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE”.....	44
MODIFICHE AL CAPITOLO 9. “ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA”.....	50
MODIFICHE AL CAPITOLO 10. “PRINCIPALI AZIONISTI”.....	52
MODIFICHE AL CAPITOLO 11. “INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE”.....	55
MODIFICHE AL CAPITOLO 14. “DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO”.....	62

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

PERSONE RESPONSABILI

Indicazione delle persone responsabili

Unione di Banche Italiane S.p.A., con Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento.

Dichiarazione di responsabilità

Unione di Banche Italiane S.p.A., con Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Supplemento sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La copertina del Documento di Registrazione è integralmente sostituita dalla seguente:



Unione di Banche Italiane S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8
Sedi operative: Brescia e Bergamo
Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2
Sito internet www.ubibanca.it

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

depositato presso la CONSOB in data 29 aprile 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0038113/16 del 28 aprile 2016, come modificato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 6 febbraio 2017 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015917/17 del 2 febbraio 2017

Il presente documento, unitamente ai suoi eventuali supplementi e ai documenti incorporati mediante riferimento, costituisce un documento di registrazione (il "**Documento di Registrazione**") di Unione di Banche Italiane S.p.A. ("**UBI Banca**" o l'"**Emittente**" o la "**Banca**") ai fini della Direttiva 2003/71/CE, così come successivamente modificata ed integrata (la "**Direttiva Prospetto**") ed è redatto in conformità all'articolo 14 del Regolamento 809/2004/CE ed in conformità alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificati ed integrati. Esso contiene informazioni sull'Emittente, in quanto emittente di una o più serie di strumenti finanziari (gli "**Strumenti Finanziari**") per la durata di dodici mesi a decorrere dalla sua data di approvazione.

Ai fini di un'informativa completa sulla Banca e sull'offerta di strumenti finanziari, il presente Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente al prospetto di base (il "**Prospetto di Base**"), alle condizioni definitive (le "**Condizioni Definitive**") e alla nota di sintesi relativa ad ogni singola emissione (la "**Nota di Sintesi dell'Emissione**"), nonché ai supplementi o agli avvisi integrativi, a seconda del caso, alla documentazione ed alle informazioni indicate come incluse mediante riferimento nei medesimi, come di volta in volta modificate ed aggiornate.

L'adempimento di pubblicazione del presente Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Documento di Registrazione e gli altri documenti che costituiscono il Prospetto di Base sono messi a disposizione del pubblico ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta presso la Sede Sociale dell'Emittente in Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, le Sedi Sociali dei soggetti incaricati del collocamento, di volta in volta, indicati nelle Condizioni Definitive - (i "**Soggetti Incaricati del Collocamento**") - e le filiali dell'Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento e sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente www.ubibanca.it. Tale documentazione, ove previsto, è altresì consultabile sul sito web dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

MODIFICHE AL CAPITOLO 3. “FATTORI DI RISCHIO ED INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE”

Per effetto del presente Supplemento sono state apportate modifiche al paragrafo 3.1 Fattori di rischio relativamente ai fattori di rischio di seguito indicati.

In particolare, sono stati inseriti i Fattori di Rischio “Rischio connesso alla perdita del primo semestre 2016 e del periodo 1 gennaio – 30 settembre 2016” e “Rischi connessi alla riforma delle banche popolari” e sono stati integralmente sostituiti i seguenti Fattori di Rischio: “Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito”, “Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e agli interventi delle Autorità di Vigilanza”, “Rischi connessi al 2016 EBA EU-Wide Stress Test e Final SREP decision della BCE 2016”, “Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie”, “Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria ed all’impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico”, “Rischio di esposizione al debito sovrano” e “Rischio di mercato”.

Rischio connesso alla perdita del primo semestre 2016 e del periodo 1 gennaio – 30 settembre 2016

Il primo semestre del 2016 si è chiuso con una perdita netta di 787 milioni di Euro (contro l’utile di 124,4 milioni del primo semestre 2015) e il periodo 1 gennaio 2016 – 30 settembre 2016 si è chiuso con una perdita netta di 754,5 milioni di Euro (contro un utile di 162 milioni di Euro del periodo 1 gennaio 2015 – 30 settembre 2015), quale effetto dell’iscrizione a conto economico, già nella Relazione Semestrale al 30 giugno 2016, di una serie di poste per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella presentazione del Piano Industriale 2016-2019/2020 quali: oneri per incentivi all’esodo, rettifiche di valore sui marchi delle Banche Rete in vista della creazione della Banca Unica, ottimizzazione del sistema informativo, incremento delle coperture dei crediti deteriorati.

Per ulteriori informazioni si rinvia ai paragrafi 3.2 “*Informazioni finanziarie selezionate dell’Emittente*” e 4.1.5 “*Qualsiasi evento recente nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità*” del Documento di Registrazione come modificato dal presente Supplemento.

Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito

La persistenza della crisi economica nazionale ed internazionale, e le conseguenti difficoltà nella capacità di rimborso da parte dei debitori, si riflettono anche sul buon esito dei crediti erogati.

La qualità del credito viene misurata tramite vari indicatori, tra i quali il rapporto tra le sofferenze e gli impieghi dell’Emittente in un dato momento storico. Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell’Emittente.

Principali indicatori di rischio creditizia consolidati

	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2016	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2016	DATI MEDI DI SISTEMA AL 30 GIUGNO 2016 (*)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	DATI MEDI DI SISTEMA AL 31 DICEMBRE 2015 (**)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	DATI MEDI DI SISTEMA AL 31 DICEMBRE 2014 (***)
SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI	8,58%	8,10%	10,8%	7,87%	11,0%	7,31%	10,7%
SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI	4,77%	4,59%	4,9%	5,07%	4,8%	4,70%	4,5%(****)
PARTITE ANOMALE LORDE (*****) /IMPIEGHI LORDI	15,16%	14,91%	17,9%	15,14%	18,3%	14,55%	18,5%
PARTITE ANOMALE NETTE (*****) /IMPIEGHI NETTI	10,16%	10,14%	10,5%	11,45%	10,8%	11,10%	10,8%(****)
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE PARTITE ANOMALE	37,02%	35,90%	46,6%	27,88%	46,5%	27,13%	46,6%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	47,77%	46,66%	58,8%	38,64%	58,9%	38,56%	60,3%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	44,02%	43,53%	n.d.	42,96%	n.d.	41,06%	n.d.
COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno	2,23%	2,88%	n.d.	0,95%	n.d.	1,08%	n.d.
INDICE GRANDI RISCHI / IMPIEGHI NETTI (*****)	0%	0%	n.d.	0,0005%	n.d.	0,0013%	n.d.

(*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 2, novembre 2016 con riferimento alla categoria “Banche significative” ossia banche vigilate direttamente dalla BCE (pag. 35). I dati medi al 30 giugno 2016 e seguenti non sono confrontabili con i corrispondenti dati medi al 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014. I dati del sistema bancario italiano al 30 giugno 2016 considerano la nuova suddivisione in due classi dimensionali effettuata dalla Banca d’Italia: 1) Banche significative; 2) Banche meno significative. I dati degli anni 2014 e 2015 sono relativi alla vecchia suddivisione che considerava le seguenti classi dimensionali; 1) Primi 5 gruppi; 2) Banche grandi; 3) Banche piccole; 4) Banche minori.

(**) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1, aprile 2016 con riferimento alla categoria “Primi 5 gruppi” (pag. 34).

(***) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1, aprile 2015 con riferimento alla categoria “Primi 5 gruppi” (pag. 21).

(****) Fonte: Appendice alla relazione annuale Banca d’Italia sul 2014 con riferimento all’intero sistema bancario (pag. 129).

(*****) Categorie che compongono le partite anomale: sofferenze, incagli (inadempienze probabili), crediti ristrutturati (inadempienze probabili), esposizioni scadute e sconfiniate (esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate).

(******) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni". L'indice non è significativo.

Al 30 giugno 2016 si rileva rispetto al 31 dicembre 2015 un peggioramento della qualità del credito dell'Emittente per quanto riguarda l'incidenza delle sofferenze lorde su impieghi lordi, che passa dal 7,87% al 8,10%, ed un rapporto di copertura, sia delle partite anomale che delle sofferenze, ancora sensibilmente inferiore ai dati medi di sistema.

Inoltre, al 30.09.2016 si rileva rispetto al 30 giugno 2016 un ulteriore peggioramento della qualità del credito dell'Emittente sia per quanto riguarda l'incidenza delle sofferenze lorde e nette su impieghi lordi e netti, che passano rispettivamente dal 8,10% al 8,58% e dal 4,59% al 4,77%, sia per quanto riguarda l'incidenza delle partite anomale lorde e nette su impieghi lordi e netti, che passano rispettivamente dal 14,91% al 15,16% e dal 10,14% al 10,16%, nonché un rapporto di copertura, sia delle partite anomale che delle sofferenze, ancora sensibilmente inferiore ai dati medi di sistema (di giugno 2016).

Si segnala che il deterioramento del rapporto Sofferenze / Impieghi al lordo delle rettifiche al 30 settembre 2016 rispetto al 31 dicembre 2015 è da attribuire in particolare all'incremento delle sofferenze al numeratore, interessando in misura differenziata le Banche Rete ed UBI Leasing. La crescita delle sofferenze è conseguenza dell'aumento – soprattutto nel corso del terzo trimestre 2016 - dei trasferimenti a sofferenze da altre categorie di deteriorate (inadempienze probabili e esposizioni scadute) a fronte di minori cancellazioni¹ e incassi. Di contro, il denominatore del predetto rapporto si è decrementato, principalmente per effetto della riduzione intervenuta negli impieghi lordi, ed in particolare per la minore operatività con la Cassa di Compensazione e Garanzia.

Il deterioramento del rapporto Partite Anomale/Impieghi al lordo delle rettifiche al 30 settembre 2016 rispetto a dicembre 2015 è da attribuire alla diminuzione dei crediti lordi – al denominatore nel rapporto in oggetto – la cui contrazione (-1,62%) ha più che compensato la riduzione delle partite anomale ridottesi complessivamente nel periodo dell'1,51%.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Tabella 2 e seguenti del paragrafo 3.2 "*Informazioni finanziarie selezionate dell'Emittente*" del Documento di Registrazione come modificato dal presente Supplemento.

Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e agli interventi delle Autorità di Vigilanza

Il rischio derivante da procedimenti giudiziari consiste nella possibilità per il Gruppo UBI Banca di dover sostenere degli esborsi, in caso di esito sfavorevole degli stessi. Tipicamente, le controversie giudiziarie sono relative ad azioni di nullità, annullamento, inefficacia o risarcimento danni connesse ad operazioni afferenti all'ordinaria attività bancaria e finanziaria svolta dal Gruppo UBI Banca.

Le Società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività.

A fronte delle richieste ricevute, le società hanno ritenuto di appostare congrui accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità" così come definiti dai Principi Contabili-IAS 37 e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito. Pertanto, per quanto non sia possibile prevederne con certezza l'esito finale, si ritiene che l'eventuale risultato sfavorevole di detti procedimenti non possa ragionevolmente avere, sia singolarmente che complessivamente, un effetto negativo rilevante sulla situazione finanziaria ed economica del Gruppo UBI Banca.

A fronte dei propri contenziosi, nel Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2016, il Gruppo UBI Banca evidenzia passività potenziali pari a 430 milioni di Euro, un fondo per controversie legali pari a 80,5 milioni di Euro ed un accantonamento relativo al contenzioso tributario pari a 4,6 milioni di Euro inclusi nel Fondo per rischi ed oneri.

Inoltre il Gruppo UBI Banca è stato oggetto di indagini in particolare da parte di Banca d'Italia e di Consob. Parte di questi interventi si è chiusa senza rilievi o sanzioni, evidenziando talvolta aree di possibile miglioramento con piani di intervento tuttora in corso.

¹ Per cancellazione si intende un evento estintivo dell'esposizione nel caso in cui i competenti organi aziendali abbiano preso atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di una quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica.

Si segnala inoltre che:

a) in data 4 settembre 2015, Banca d'Italia aveva disposto l'avvio di accertamenti sul Gruppo UBI Banca sul rispetto della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela nell'ambito dell'operatività assoggettata alla disciplina del Testo Unico Bancario e di contrasto del riciclaggio. Le attività valutative del nucleo ispettivo – condotte anche presso singole succursali delle Banche del Gruppo – si sono concluse il 23 dicembre 2015.

In data 22 marzo 2016 Banca d'Italia ha comunicato alla Banca gli esiti di detti accertamenti che si sono conclusi con un giudizio parzialmente sfavorevole a motivo della contenuta ampiezza e scarsa incisività dell'azione di governo, gestione e controllo dei rischi di non conformità.

In particolare, con riguardo ai profili di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela nell'ambito dell'operatività assoggettata alla disciplina del Testo Unico Bancario sono state rilevate debolezze negli assetti interni, nei processi operativi e nei controlli, non sempre in grado di garantire il contenimento dell'esposizione ad alee di natura legale e reputazionale.

Inoltre sono emerse carenze nel governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e anomalie in materia di adeguata verifica e di alimentazione dell'Archivio Unico Informatico. In relazione alle suddette carenze è stata avviata nei confronti della Capogruppo, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 231/2007 una procedura sanzionatoria amministrativa per carenze nell'organizzazione e nei controlli di settore e per anomalie nelle attività di adeguata verifica, alcune delle quali hanno influito anche sull'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico.

Il 19 maggio 2016:

- sono state inviate a Banca d'Italia le specifiche osservazioni e considerazioni in ordine ai rilievi ispettivi in materia di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela;

- sono state inviate a Banca d'Italia le controdeduzioni alle contestazioni formulate, per i profili di antiriciclaggio, in relazione alla citata procedura sanzionatoria.

Si è in attesa di ricevere comunicazioni da parte della Banca d'Italia.

b) a far data dal 26 febbraio 2016 la Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei confronti della Capogruppo UBI Banca S.p.A. in tema di *Business Model & Profitability*. Le verifiche si sono concluse il 19 maggio 2016 con un "pre-closing meeting" durante il quale sono state anticipate ai vertici aziendali le principali risultanze delle verifiche condotte: trattasi di tematiche principalmente legate ad aspetti organizzativi interni e strumenti di pianificazione e controllo. Il 25 maggio 2016 UBI Banca ha inviato al team ispettivo alcune considerazioni preliminari sulle specifiche tematiche trattate nel "pre-closing meeting". Da parte di Banca Centrale Europea non è stato ad oggi consegnato il rapporto finale sull'accertamento ispettivo: la Banca si è comunque già attivata per indirizzare i punti emersi nel pre-closing meeting.

Con comunicazione del 13 maggio 2016 la Banca Centrale Europea ha reso noto l'avvio di verifiche ispettive nei confronti del Gruppo UBI Banca in materia di "Internal and External Reporting Quality". Il focus principale riguarda i processi di aggregazione dei dati (data aggregation), con particolare riferimento al rischio di credito. Le verifiche si sono concluse in data 28 luglio 2016. In data 12 dicembre 2016 è pervenuto il rapporto finale su tale accertamento ispettivo nel quale BCE ha formalizzato le azioni correttive richieste al Gruppo UBI Banca, riconducibili principalmente alle seguenti casistiche:

(a) formalizzazione della normativa e policy interne in ambito reporting statistico (Financial Reporting Standard - cd. FinRep) e prudenziale (Common Reporting Standard - cd. CoRep) e predisposizione di una reportistica (Tableau de Bord) periodica che evidenzia i controlli effettuati ed i relativi esiti;

(b) rafforzamento del processo di predisposizione della segnalazione statistica e prudenziale, con specifico riferimento al rischio di credito ed alle grandi esposizioni, alla luce di quanto riscontrato nell'analisi campionaria effettuata;

(c) rivisitazione della reportistica interna in ambito rischio di credito al fine di renderla più sintetica ed efficace nell'evidenziare gli aspetti chiave, nell'ottica di agevolare il processo decisionale.

UBI Banca ha provveduto in data 11 gennaio 2017 a fornire una risposta scritta alla BCE evidenziando, con riferimento ai rilievi sopra citati, le seguenti azioni correttive intraprese:

(a) sono stati indirizzati gli aggiornamenti delle note metodologiche in ambito reporting statistico e prudenziale per le quali è prevista una conclusione delle attività entro il 31 Marzo 2017. Si specifica che entro tale data saranno pubblicate nella Normativa Aziendale le policy ed i processi interni, già formalizzati prima dell'avvio dell'attività ispettiva.

Inoltre, a partire dalle segnalazioni al 31 Dicembre 2016 è stata predisposta una nuova reportistica (Tableau de Bord) sull'esito dei controlli effettuati, criticità riscontrate, impatti sulle segnalazioni ed azioni correttive poste in essere;

(b) sono stati indirizzati i punti di attenzione evidenziati a seguito dell'analisi campionaria effettuata, comunque di impatto non significativo, tramite l'aggiornamento dei sistemi IT in ambito segnalazioni statistiche e prudenziali; tali attività saranno concluse entro Giugno 2017;

(c) sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'ispezione, è stata avviata un'attività di aggiornamento della reportistica interna in ambito rischio di credito tramite l'introduzione di una specifica sezione riepilogativa degli aspetti significativi (Executive Summary). Inoltre è in atto un progetto interno finalizzato all'allineamento di tale reportistica con quanto previsto dalle guidance EBA e BCE.

Infine si segnala che con lettera del 22 giugno 2016 la BCE ha disposto nuovi accertamenti ispettivi in tema di "Governance, Remuneration and Internal Controls", con focus in particolare su: strategie della Banca e del Gruppo con riguardo alla gestione dei conflitti di interesse, verifica delle policy e procedure che mirano alla identificazione e gestione dei soggetti correlati al Gruppo UBI Banca e quindi in potenziale conflitto di interessi, idoneità dei sistemi di controllo interno ad individuare detti conflitti. Gli accertamenti si sono conclusi in data 5 agosto 2016 e UBI Banca è in attesa di riscontri da parte di BCE.

c) in data 27 gennaio 2016 Consob ha convocato presso la propria sede, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998), il Direttore Generale, il Presidente del Collegio Sindacale ed il Responsabile della Funzione di Compliance di IW Bank al fine di acquisire informazioni sul modello di business della Società IW Bank con particolare riferimento alle procedure di valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza adottate da IW Bank. Inoltre IW Bank il 23 novembre 2015 è stata destinataria di una richiesta di dati e notizie ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF in esito ad un'indagine della Consob sull'operatività in derivati. IW Bank ha comunicato alla Consob il 23 dicembre 2015 la risposta sui derivati ed il 14 marzo 2016 un documento in esito al summenzionato incontro del 27 gennaio 2016. Successivamente, a seguito delle suddette iniziative di vigilanza, in data 17 novembre 2016 Consob ha trasmesso ad IW Bank una richiesta di dati e notizie ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF in relazione alla prestazione del servizio di consulenza ed al funzionamento delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e/o appropriatezza delle operazioni disposte dalla clientela. A tal fine IW Bank, in data 20 dicembre 2016, ha dato riscontro alle predette richieste, ancora ad oggi all'esame della Consob;

d) il 3 dicembre 2015 è stato notificato ad alcuni consiglieri ed ex consiglieri e dirigenti ed ex dirigenti di IW Bank un "decreto di perquisizione locale e sequestro" contenente anche un "avviso di garanzia" in qualità di persone sottoposte ad indagini ai sensi degli artt. 369 e 369 bis del Codice di Procedura Penale, emesso nei loro confronti dalla Procura di Milano. I reati dei quali viene supposta l'infrazione e quindi contestati sono l'associazione a delinquere ex art. 416 del Codice Penale (C.P.), il riciclaggio e il concorso in riciclaggio ex artt. 110 e 648 bis C.P., l'autoriciclaggio e il concorso in autoriciclaggio ex artt. 110 e 648.1 ter C.P. nonché il reato penale tributario (e relativo concorso ai sensi dell'art.110 C.P.) di "sottrazione fraudolenta dei beni al pagamento delle imposte" ex art. 11 D.Lgs. 74/2000. È infine anche contestata la supposta violazione degli obblighi, sanzionati penalmente, di adeguata verifica ex art. 55 D.Lgs. 231/2007. Al momento non sono noti sviluppi circa le indagini in corso.

e) in data 17 novembre 2016 la Procura della Repubblica di Bergamo ha emesso e notificato un "Avviso di conclusione delle indagini preliminari – Contestuale informazione di garanzia e sul diritto di difesa – artt. 369, 369 bis e 415 bis c.p.p.", avviate nel 2014, nei confronti di 39 persone, tra cui 28 amministratori e dirigenti pro-tempore del Gruppo UBI Banca ed esponenti di UBI Leasing, nel quale vengono formulate le ipotesi di reato di "*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza*" (art. 2638 c.c.), di "*Illecita influenza sull'assemblea*" (art. 2636 c.c.), di "*Truffa*" (art. 640 c.p.) e di "*Inosservanza delle disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari*" (art. 136 T.U.B.), oltre ad alcuni illeciti tributari. Contestualmente la Procura ha emesso e notificato anche nei confronti di UBI Banca un avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale viene ipotizzata la sussistenza di una responsabilità "amministrativa" dell'Ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, in relazione alle fattispecie di "*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza*" (art. 2638 c.c.) e di "*Illecita influenza sull'assemblea*" (art. 2636 c.c.).

Nel corso dell'Assemblea Ordinaria del 2 aprile 2016 è stato segnalato che il Consiglio di Sorveglianza ed il Comitato per il Controllo Interno di UBI Banca hanno proceduto, dopo la chiusura dell'esercizio - anche tenuto conto di articoli di stampa - alla disamina di questioni attinenti la posizione dell'allora Presidente del Consiglio di Gestione Franco Polotti, in particolare dei rapporti intrattenuti con il Gruppo da una società dal medesimo partecipata. Pur in presenza di violazioni formali, sulla base delle verifiche effettuate e delle informazioni disponibili, si è concluso per l'insussistenza di profili di illiceità, come pure di pregiudizi economici per la Banca. Non sono emersi profili di carenze o insufficienze nelle procedure e nei presidi di controllo della Banca stessa.

In merito a tale circostanza il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca in data 13 aprile 2016 ha trasmesso alla Consob una segnalazione di irregolarità ai sensi dell'art. 149, comma 3, del TUF concernente alcune operazioni di finanziamento, compiute nel periodo 2006 - 2014 dal Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A, società del Gruppo UBI Banca, in favore di società partecipata dall'ex Presidente rag. Polotti, nel citato periodo esponente del Banco di Brescia (dal 2006 al 2013) e della controllante UBI Banca (dal 2007 al 2014). Detta segnalazione è stata successivamente integrata con nota del 8 agosto 2016, con la quale il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha comunicato di aver esaminato gli ulteriori approfondimenti svolti dal Comitato per il Controllo Interno e dall'Internal Audit sui suddetti finanziamenti. Detti accertamenti hanno riguardato una serie di società affidate dal Banco di Brescia, nelle quali il rag. Polotti ha o aveva partecipazioni rilevanti o cariche sociali che per la quasi totalità erano già state coinvolte nella precedente verifica ed hanno evidenziato la violazione delle medesime norme che le verifiche di marzo 2016 avevano rilevato con riferimento agli affidamenti concessi alla suddetta società partecipata dal rag. Polotti. Analoghe informative sono state inviate alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Testo Unico Bancario.

Relativamente alle iniziative di vigilanza da parte delle competenti Autorità ed ai procedimenti giudiziari sopraindicati, non si può escludere che emergano esiti sfavorevoli per l'Emittente che possano comportare effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Per maggiori dettagli sui procedimenti giudiziari in corso più rilevanti e sulle principali controversie fiscali, si vedano i paragrafi 11.6.1 e 11.6.2 del Documento di Registrazione come modificato dal presente Supplemento, nonché i relativi paragrafi inseriti nel Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2016 del Gruppo UBI Banca ("Relazione Intermedia sull'andamento della gestione consolidata al 30 giugno 2016 - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 4 -Rischi operativi", paragrafo "Rischio legale" (pag. 129 e seguenti) e "Note Illustrative - Informazioni di natura contabile - Informativa sul contenzioso"(pag. 193 e seguenti)).

Per maggiori dettagli sui principali procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza, si veda il paragrafo 11.6.3 del Documento di Registrazione come modificato dal presente Supplemento e i paragrafi "Accertamenti ispettivi" del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 (pag. 168 e seguenti) e del Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2016 (pagg. 144-145).

Rischi connessi al 2016 EBA EU-Wide Stress Test e Final SREP decision della BCE 2016

UBI Banca rientra tra i 51 istituti di credito, di cui 5 italiani, aventi almeno 30 miliardi di attivi patrimoniali, che sono coinvolti nell'EU - Wide Stress Test 2016. Tale esercizio è volto a valutare la capacità delle banche di far fronte a uno scenario economico avverso in un arco temporale triennale (2016-2018).

Obiettivo dell'esercizio è fornire alle Autorità di Vigilanza, alle banche ed al mercato un framework metodologico comune per confrontare ed analizzare la resilienza degli istituti di credito europei e del sistema bancario europeo a shocks di mercato.

L'esercizio analizza la resilienza delle banche europee di far fronte a uno scenario macroeconomico base e avverso da applicare ai dati consuntivi al 31 dicembre 2015.

L'esercizio copre i seguenti rischi:

- rischi di credito;
- rischi di mercato, incluso il rischio di controparte;
- rischi operativi.

I risultati finali dell'esercizio di Stress Test sono stati resi noti con Comunicato Stampa del 29 luglio 2016 con il quale UBI Banca riconosce i risultati dell'esercizio.

In particolare, assumendo come punto di partenza il CET1 ratio *fully loaded*² di UBI Banca al 31 dicembre 2015, pari all'11,62%, le simulazioni di stress sui tre anni dell'esercizio (2016-2018) sono state le seguenti:

- nello scenario di base: un impatto di +139 punti base, con un conseguente CET1 ratio *fully loaded* al 31 dicembre 2018 pari al 13,01%;
- nello scenario avverso: un impatto negativo di 277 punti base, con un conseguente CET1 ratio *fully loaded* al 31 dicembre 2018 pari all'8,85%.

Si evidenzia pertanto il rischio di riduzione degli indici dei coefficienti patrimoniali dell'Emittente nel caso in cui si verificassero le ipotesi dello scenario avverso.

A differenza del precedente esercizio di Stress Test non sono previsti requisiti minimi di capitale da rispettare; i risultati sono stati utilizzati come supporto alla valutazione del processo di determinazione dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) 2016 da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, permettendo loro di analizzare l'abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed addizionali in condizioni di stress.

Come reso noto al mercato con comunicato stampa del 12 dicembre 2016, al termine del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), la Banca Centrale Europea ha stabilito che, per l'anno 2017, il Gruppo UBI Banca dovrà rispettare, a livello consolidato:

- un requisito minimo di CET1 ratio *phased in* pari al 7,5% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), requisito di Pillar 2 (1,75%) e Capital Conservation Buffer (1,25%³));
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 9,75% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e del requisito di Pillar 2 (1,75%)). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell'1,25%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza dell'11%.

Al 30 settembre 2016, con un CET1 ratio *phased in* dell'11,68% e un Total Capital Ratio *phased in* del 14,55%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

La BCE ha inoltre richiesto a UBI Banca l'implementazione delle seguenti misure prudenziali:

- di tenere conto del *phasing-in* della riserva di conservazione di capitale nell'ambito della pianificazione di capitale del Gruppo UBI Banca;
- di trasmettere alla BCE entro il 28 febbraio 2017 un piano strategico e operativo per la gestione dei crediti deteriorati (Non Performing Loans “NPL”) comprendenti obiettivi quantitativi di riduzione del livello dei crediti deteriorati lordi e netti, il cui dato è sopra la media UE. Il Gruppo UBI Banca utilizzerà a tal fine il piano di gestione dei crediti deteriorati già incorporato nel Piano Industriale 2016-2019/2020, rilasciato ai mercati nel mese di giugno 2016.

Inoltre la Final SREP Decision contiene la raccomandazione ad UBI Banca di rispettare una “Pillar 2 Capital Guidance” in termini di Common Equity Tier 1 su base consolidata aggiuntiva rispetto ai predetti Pillar 1 Minimum Requirement e Pillar 2 Requirement. La Final Decision precisa, al riguardo, che l'eventuale violazione o la semplice aspettativa di una violazione della “Pillar 2 Capital Guidance” determina un obbligo immediato di notifica alla Banca Centrale Europea con relative spiegazioni.

² Dall'1.1.2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale prevista dal Regolamento UE 575/2013, che ha introdotto le regole del c.d. “framework Basilea 3”, attuate, negli ambiti di competenza, anche con l'emanazione della Circolare di Banca d'Italia 285 del 17.12.2013. L'introduzione di tali regole è soggetta ad un regime transitorio durante il quale saranno applicate – nella maggior parte dei casi – in proporzione crescente fino al 2019 (“*phased in*”) fino a raggiungere l'applicazione a regime (“*fully loaded*”).

³ Il Capital Conservation Buffer, come previsto dall'art. 129, paragrafo 1, della CRD IV, è la riserva di capitale regolamentare volta a preservare il livello minimo dello stesso in momenti di mercato avversi attraverso l'accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni di mercato. E' costituita da capitale primario di classe 1 (CET1). Con la pubblicazione del 18° aggiornamento della Circolare n. 285 del 4 ottobre 2016, la Banca d'Italia ha modificato la disciplina della riserva di conservazione del capitale in Italia rispetto a quanto previsto in fase di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013. Tale modifica, dettata dall'esigenza di allineare la disciplina nazionale a quella della maggioranza dei paesi dell'Eurozona, prevede che i gruppi bancari a livello consolidato e le banche non appartenenti a gruppi bancari non siano più tenuti ad applicare un coefficiente minimo di riserva di capitale *fully loaded* pari al 2,5%, ma secondo la progressione prevista dalla disciplina transitoria (*phase-in*): 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, 2,5% dal 1° gennaio 2019.

Rischi connessi alla riforma delle banche popolari

In data 26 marzo 2015, è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, con il quale si è proceduto, *inter alia*, alla riforma della disciplina delle banche popolari, apportando una serie di modifiche al TUB e demandando alla Banca d'Italia l'adozione di alcune disposizioni di attuazione.

Tra i vari aspetti interessati dalla riforma, va sottolineato che, all'art. 28, comma 2-ter, TUB, si è stabilito che, nelle ipotesi di esercizio del diritto di recesso (anche a seguito di trasformazione), il diritto al rimborso delle azioni può essere limitato, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, demandando a Banca d'Italia l'adozione delle previsioni di attuazione, che sono state inserite, con il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015, nel Capitolo 4, Parte Terza, della Circolare 285⁴.

In data 10 ottobre 2015, l'Assemblea sociale ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni e tale deliberazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo il successivo 12 ottobre 2015.

Il diritto di recesso, esercitabile, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del codice civile, al valore di Euro 7,2880 per azione (ex art. 2437-ter, comma 3, del codice civile), è stato validamente esercitato entro il termine finale del 27 ottobre 2015 per n. 35.409.477 azioni UBI Banca (le "Azioni Oggetto di Recesso"); il controvalore complessivo delle Azioni Oggetto di Recesso è stato pari a Euro 258.064.268,38 e tale importo rappresentava l'esborso massimo potenzialmente a carico della Banca.

Esaurite le procedure di offerta in opzione e prelazione e di collocamento sul MTA (ad esito della quale sono state liquidate n. 58.322 azioni per un controvalore pari a circa 425.000 Euro), per quanto concerne le azioni non acquistate - pari a n. 35.351.155 azioni -, il relativo rimborso è stato determinato facendo applicazione del criterio illustrato nella Relazione Illustrativa all'Assemblea di trasformazione pubblicata in data 9 settembre 2015, che prevedeva una soglia sotto la quale il CET1 ratio "fully loaded" non sarebbe potuto scendere per effetto del rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato.

In particolare, la suddetta soglia di CET1 Fully loaded è risultata pari all'11,62%, ed è stata così determinata:

$[(9,25\% \text{ (SREP decision del novembre 2015)} + 1,50\%) + 12,48\%]/2 = 11,62\%$

Il Consiglio di Gestione ha proposto quindi al Consiglio di Sorveglianza di procedere al rimborso di n. 1.807.217 azioni delle complessive 35.351.155, quantitativo poi arrotondato a n. 1.807.220 azioni al fine di assicurare la parità di trattamento fra i soci recedenti titolari dello stesso numero di azioni oggetto di recesso. Sulla base del prezzo di liquidazione di Euro 7,2880 per azione, il controvalore delle n. 1.807.220 azioni da rimborsare ammontava a Euro 13.171.019,36.

Pertanto i soci recedenti sono stati rimborsati, nei termini indicati, in data e per valuta 8 aprile 2016, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione alla riduzione dei fondi propri da parte della Banca Centrale Europea.

Si segnala che, successivamente, con ordinanza pubblicata in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l'efficacia del 9° aggiornamento del giugno 2015 della Circolare n. 285 della Banca d'Italia nella parte in cui prevede la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni.

⁴ In particolare, nelle disposizioni applicative, emanate dalla Banca d'Italia in forza della competenza a essa attribuita dalla legge, si è precisato che gli organi con funzioni di supervisione strategica di una banca, sentito l'organo con funzione di controllo, hanno la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso anche in caso di trasformazione, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile e ferme le autorizzazioni di legge per la riduzione dei fondi propri della banca. Invero, la disciplina di cui sopra è modellata sulle fonti comunitarie nell'ambito delle previsioni prudenziali in materia di azioni emesse da banche in forma cooperativa (si vedano il Regolamento (UE) n. 575/2013 - c.d. Capital Requirements Regulation, "CRR" - e il Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014).

In tale contesto, i competenti organi di UBI Banca, dopo aver verificato il superamento da parte di UBI Banca degli 8 miliardi di Euro dell'attivo, hanno dato avvio al progetto di trasformazione in società per azioni, provvedendo *inter alia* a recepire la previsione in tema di (facoltà di) limitazione del rimborso del recesso all'interno del proprio statuto, all'art. 46.1, lett. z, con delibera del proprio Consiglio di Sorveglianza in data 4 settembre 2015. Nella Relazione Illustrativa per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla trasformazione (pubblicata in data 9 settembre 2015), il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il Comitato per il Controllo Interno, ha indicato il criterio di cui intendeva avvalersi nell'assunzione delle decisioni riguardanti il rimborso delle azioni per le quali sarebbe stato esercitato il recesso, evidenziando che l'ammontare complessivo delle azioni rimborsabili avrebbe potuto essere limitato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 28, comma 2-ter, TUB. Nello specifico, il criterio si basava sulla previsione di una soglia sotto la quale il coefficiente di capitale primario di classe 1 (definito "CET1 ratio") "fully loaded" non sarebbe potuto scendere per effetto del rimborso delle azioni oggetto di recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato. Tale soglia era rappresentata dalla media aritmetica tra (i) il CET1 ratio richiesto al Gruppo UBI dalla BCE in forza dell'ultima decisione assunta al riguardo (la c.d. "SREP decision"), incrementato di 150 b.p., e (ii) l'ultimo CET1 ratio medio disponibile rilevato dalla BCE con riferimento alle banche sottoposte a vigilanza unica europea (al 31 dicembre 2014).

Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto *inter alia* il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso.

In particolare, al riguardo, il Consiglio di Stato ha reputato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (*Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*), convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2015, n. 33 sotto tre distinti profili: (i) il primo profilo concerne la carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti per l'adozione dello strumento legislativo del decreto legge (contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost.); (ii) il secondo profilo concerne il potere, conferito alle banche popolari che procedano alla trasformazione in società per azioni, di limitare - e quindi anche di escludere *in toto* - il diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso, anziché l'attribuzione del potere di procedere soltanto al relativo differimento, peraltro entro limiti temporali predeterminati e a fronte dell'attribuzione di un interesse corrispettivo (contrasto con gli artt. 41, 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU); (iii) il terzo profilo concerne l'attribuzione alla Banca d'Italia del potere di disciplinare le modalità dell'esclusione del diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso, nella misura in cui detto potere viene attribuito "*anche in deroga a norme di legge*" e quindi con il conferimento, in capo all'Autorità di Vigilanza, di un "*potere di delegificazione in bianco, senza la previa e puntuale indicazione, da parte del legislatore, delle norme legislative che possano essere derogate e, altresì, in ambiti coperti da riserva di legge*" (contrasto con gli artt. 1, 3, 95, 97, 23 e 42 Cost.)⁵.

Non sono noti i tempi in cui sarà pronunciata e resa pubblica la decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato con la suddetta ordinanza di rimessione⁶.

Alla luce di quanto precede, sono in corso approfondimenti da parte di UBI Banca, sotto il profilo legale, diretti a valutare se e quale possa essere l'eventuale impatto economico-patrimoniale su UBI Banca delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, anche tenuto conto della normativa applicabile alla fattispecie (anche di fonte comunitaria, come il Regolamento (UE) n. 575/2013 e il Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014).

In particolare, non è possibile stabilire gli eventuali effetti negativi che potrebbero derivare sulla situazione economica e patrimoniale dell'Emittente; e ciò non solo perché occorre attendere che sia emessa la pronuncia della Corte Costituzionale e conoscere le relative motivazioni, ma anche tenuto conto che la questione di diritto relativa agli effetti di un'eventuale sentenza che dichiarasse l'incostituzionalità della normativa *de qua* sulla situazione di UBI è complessa e non vi sono precedenti.

In tale contesto, verranno altresì considerati gli eventuali interventi normativi che dovessero essere adottati in proposito.

Per ulteriori informazioni si veda il paragrafo 4.1.5. "*Qualsiasi evento recente nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità*" del Documento di Registrazione come modificato dal presente Supplemento.

⁵ Per contro, il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondati gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dai ricorrenti, aventi per oggetto: l'irragionevolezza della soglia (pari a otto miliardi di euro) individuata dal legislatore per - *inter alia* - la trasformazione delle banche popolari in società per azioni; l'incompatibilità, per le banche popolari, dell'adozione della forma giuridica della società cooperativa nelle ipotesi del superamento del limite degli otto miliardi di euro dell'attivo; la disparità di trattamento tra le banche popolari cooperative e tutte le altre cooperative, nonché tra i soci delle banche 'sopra soglia' e di quelle 'sotto soglia', tra i soci delle banche popolari soggette all'obbligo di trasformazione e quelli delle banche costituite in società per azioni, nonché con i soci di altre cooperative non a mutualità prevalente; la lesione delle competenze legislative regionali, sotto diversi profili, tra i quali, segnatamente, quello concernente l'ambito della potestà legislativa regionale concorrente (in tema di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale), nonché quelli afferenti il rispetto del principio di leale collaborazione e di quello di sussidiarietà orizzontale.

⁶ Peraltro, occorre menzionare che già in precedenza era stata sollevata dinnanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale della citata normativa di riforma delle banche popolari, atteso che la Regione Lombardia, in data 29 maggio 2015, ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale chiedendo la declaratoria di incostituzionalità di tali norme sotto quattro profili: (i) lesione della competenza legislativa regionale concorrente; (ii) violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza (per la fissazione del citato limite di otto miliardi di euro) e mancata partecipazione delle regioni al procedimento legislativo, nonché violazione del principio di leale collaborazione, per non avere considerato le attribuzioni e prerogative regionali; (iii) violazione del principio di sussidiarietà orizzontale (secondo il quale spetta anche alle Regioni, e non già esclusivamente allo Stato, la cura delle attività di interesse generale, tra cui la cooperazione) e (iv) insussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza per l'adozione di un decreto legge. Con sentenza pubblicata in data 21 dicembre 2016 la Corte Costituzionale ha rigettato integralmente il ricorso della Regione Lombardia, in particolare ritenendo sussistenti i requisiti di straordinaria necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge di riforma, e di conseguenza non fondato uno dei (tre) profili di illegittimità costituzionale sollevati dal Consiglio di Stato nella sopra richiamata ordinanza di rimessione in data 15 dicembre 2016.

Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie

L'Emittente è soggetto ad un'articolata e stringente regolamentazione, nonché all'attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, Banca Centrale Europea, Banca d'Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l'attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi.

Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).

La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di policy e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.

In particolare, per quanto concerne l'innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno all'8,5% e un Total Capital ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. "capital conservation buffer", vale a dire un «cuscinetto» di ulteriore capitalizzazione obbligatoria).

Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o "LCR"), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.

Relativamente a questi indicatori, si segnala che:

- per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 2015, del 70% con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e dell'80% con decorrenza 1° gennaio 2017, fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR");

- per l'indicatore NSFR, è prevista una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018.

Nonostante l'evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell'Emittente potrebbero essere significativi.

Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi nr. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Tra gli aspetti innovativi della normativa sopraindicata si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto o a rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle Obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in” sopra indicate, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione ancorché emessi prima della suddetta data.

Al riguardo per ulteriori dettagli in merito al funzionamento del meccanismo del “bail in” si rinvia al “Rischio connesso all’utilizzo del “bail in”” inserito nella Sezione 4 – Fattori di Rischio dei Prospetti di Base che incorporano per riferimento il presente Documento di Registrazione.

Si segnala che l’implementazione della Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e della Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) del 15 maggio 2014 nonché l’istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014) potrà comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono, a partire dall’esercizio 2015, l’obbligo di costituire specifici fondi tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi.

Il Gruppo UBI Banca ha quindi proceduto a contabilizzare nel 2015 la quota annua dovuta al Fondo nazionale di risoluzione, ai sensi della Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive), pari, per l’esercizio 2015, a Euro 22,0 milioni; tale onere è stato contabilizzato alla voce “Altre spese amministrative”.

Come da informativa Banca d’Italia datata 22 novembre 2015, UBI Banca ha partecipato, assieme a IntesaSanPaolo e Unicredit, alla soluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara, fornendo pro quota la liquidità necessaria all’operatività del Fondo di Risoluzione. L’intervento di UBI Banca ha comportato:

- l’erogazione di un finanziamento a favore del Fondo per circa 780 milioni di Euro, corrispondente alla quota di pertinenza di un finanziamento complessivo di 2.350 milioni di Euro, rimborsato nel corso del mese di dicembre 2015 con i contributi, ordinari e straordinari versati al Fondo dal sistema bancario italiano;

- l’erogazione di un finanziamento a favore del Fondo per circa 550 milioni di Euro, corrispondente alla quota di pertinenza di un finanziamento complessivo di 1.650 milioni di Euro, a breve termine (scadenza 20 maggio 2017), a fronte del quale la Cassa Depositi e Prestiti ha assunto un impegno nei confronti del Fondo di sostegno finanziario in caso di incapienza del medesimo alla data di scadenza del finanziamento.

In relazione ai contributi richiesti⁷, come da disposizioni del Decreto legislativo 16/11/2015 n. 180, in attuazione della Direttiva 2014/59, UBI Banca ha versato un contributo straordinario al Fondo pari a circa 65,3 milioni di Euro ante imposte, registrati nel conto economico del quarto trimestre 2015, in aggiunta ai già citati 22,0 milioni di Euro relativi al contributo ordinario per il 2015.

Si segnala, inoltre, che nel 2015, sono stati contabilizzati 11,4 milioni di Euro di contributi relativi alla quota a proprio carico dovuta al Sistema di Garanzia dei Depositi per l’esercizio 2015, ai sensi della Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014.

A partire dal 1° gennaio 2016 il Fondo nazionale per la risoluzione è confluito nel Fondo di Risoluzione unico.

Banca d’Italia, in qualità di Autorità di risoluzione, ha comunicato alle banche italiane il contributo ordinario dovuto per l’esercizio 2016, e previsto la possibilità di optare per la contribuzione sotto forma di liquidità in ragione dell’85% del contributo e, nella misura del restante 15%, mediante la sottoscrizione di un impegno irrevocabile garantito mediante cash collateral. Il Gruppo UBI Banca ha confermato di optare per tale modalità di contribuzione.

Pertanto il contributo complessivo dovuto al Fondo di Risoluzione unico per l’esercizio 2016, pari a 37,55 milioni di Euro, è stato contabilizzato al 31 marzo 2016 imputando a Conto economico l’onere pari a 31,92 milioni di Euro alla voce “Altre Spese Amministrative”, e indicando tra gli impegni di pagamento irrevocabili interamente garantiti da cash collateral l’importo restante pari a 5,63 milioni di Euro.

Al 30 settembre 2016 risulta ancora in essere un finanziamento a favore del Fondo per circa 0,5 miliardi di Euro, corrispondente alla quota di pertinenza di un finanziamento complessivo di 1,7 miliardi di Euro, a breve termine (scadenza 20 maggio 2017), a fronte del quale la Cassa Depositi e Prestiti ha assunto un impegno nei confronti del Fondo di sostegno finanziario in caso di incapienza del medesimo alla data di scadenza del finanziamento.

⁷ Secondo l’articolo 2 del D.L. 183/2015 la quota da contabilizzare nel 4° Trimestre rappresenta una contribuzione straordinaria ai sensi dell’art. 71 del Regolamento UE 806/2014 fissata, come previsto dal comma 1, nel limite massimo pari a tre volte il contributo ordinario.

Si segnala che nel terzo trimestre 2016 sono stati contabilizzati 26,4 milioni di Euro quale stima del contributo annuo allo Schema di Garanzia dei Depositi (DGS).

Alla luce di quanto sopra sebbene l'Emittente s'impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, l'evoluzione della normativa e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione della stessa da parte delle competenti autorità, potrebbe dar luogo a nuovi oneri ed adempimenti a carico dell'Emittente.

Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico

L'andamento del Gruppo UBI Banca è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui il Gruppo UBI Banca opera. In particolare, la capacità reddituale e la solvibilità del Gruppo UBI Banca sono influenzati dall'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni.

Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre il Gruppo UBI Banca a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità del Gruppo UBI Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) ai recenti sviluppi connessi al referendum del Regno Unito ad esito del quale quest'ultimo uscirà dall'Unione Europea (c.d. "Brexit"), non risultando prevedibile, allo stato, l'impatto che la fuoriuscita dall'UE potrà produrre sull'economia del Regno Unito, sull'economia internazionale nel suo complesso, sui mercati finanziari nonché sulla situazione dello Stato Italiano e dell'Emittente; (b) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (c) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari. In particolare, si richiamano, in proposito: (i) i recenti sviluppi della crisi relativa al debito sovrano della Grecia - che hanno posto rilevanti incertezze, non rientrate del tutto, sulla futura permanenza della Grecia nell'area euro, se non, in una prospettiva estrema, per il possibile contagio, tra i mercati dei debiti sovrani, dei diversi paesi, sulla stessa tenuta del sistema monetario europeo fondato sulla moneta unica, (ii) le recenti turbolenze sui principali mercati finanziari asiatici, tra cui, in particolare quello cinese. Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

Rischio di esposizione al debito sovrano

La crisi del debito sovrano ha condizionato l'andamento dei mercati e le scelte di politica economica di molti Paesi europei.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 30 settembre 2016 ammonta complessivamente a 16,9 miliardi di Euro di cui 15,7 miliardi per la zona Euro (contro un dato al 31 dicembre 2015 pari a 19,0 miliardi di Euro, di cui 18,9 miliardi per la zona Euro).

In maggior dettaglio, al 30 settembre 2016 l'esposizione comprende titoli di debito per 16,3 miliardi di Euro, che rappresentano l'88,25% del totale delle attività finanziarie e crediti per 0,7 miliardi di Euro, pari allo 0,84% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela al 30 settembre 2016.

In particolare, l'esposizione verso lo Stato italiano e il Settore Pubblico Italia è, al 30 settembre 2016, pari a 15,7 miliardi di Euro, di cui titoli di debito per 15 miliardi di Euro, e crediti per 0,7 miliardi di Euro.

Per una analisi dettagliata dell'esposizione al debito dei singoli stati sovrani si rinvia alla tabella 6 del paragrafo 3.2 del Documento di Registrazione come modificato dal presente Supplemento e al paragrafo "L'esposizione al rischio sovrano" del Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2016 (pag. 79 e seguenti).

Rischio di mercato

Si definisce rischio di mercato il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente e/o del Gruppo.

I risultati finanziari dell'Emittente sono legati al contesto operativo in cui l'Emittente medesimo svolge la propria attività. L'Emittente è quindi esposto a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari, ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambio delle valute, dei prezzi dei titoli quotati sui mercati e delle materie prime e degli spread di credito, e/o altri rischi.

Al riguardo, anche un rilevante investimento in titoli emessi da Stati sovrani può esporre la Banca a significative perdite di valore dell'attivo patrimoniale.

Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell'economia, dalla propensione all'investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale e da conflitti bellici e atti di terrorismo.

Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (*trading book*) che comprende gli strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, sia al portafoglio bancario (*banking book*) che comprende le attività e le passività finanziarie diverse da quelle costituenti il *trading book*.

Con riferimento all'Expected Shortfall⁸ del *trading book*, per quanto concerne il terzo trimestre chiuso il 30 settembre 2016, il dato medio da inizio anno (pari a Euro 2.429.739) risulta in diminuzione rispetto ai valori di VaR medio al 31 dicembre 2015 (pari a Euro 2.628.366). Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio equity e del rischio tasso, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio credito e rischio cambio). Al 30 settembre 2016 l'Expected Shortfall del *trading book* è pari a Euro 3.564.426 rispetto ad un VaR pari ad Euro 3.627.403 al 31 dicembre 2015.

Con riferimento ai rischi di *banking book*, il rischio di mercato, misurato in termini di Expected Shortfall, è stato nel corso dei primi tre trimestri 2016 mediamente pari a Euro 142.934.659. Al 30 settembre 2016 l'Expected Shortfall è pari a Euro 133.369.776 rispetto ad un VaR pari ad Euro 115.597.473 al 31 dicembre 2015.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Tabella 7 del paragrafo 3.2 del Documento di Registrazione come modificato dal presente Supplemento, alla "Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura", sezione 1, capitolo 2 – Gruppo Bancario - Rischi di mercato della Nota integrativa al Bilancio Consolidato del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31.12.2015 (pag. 336 e seguenti) e al capitolo "Informazioni sui rischi e sulle politiche di copertura", sezione Rischi di mercato, del Consolidato Intermedio al 30 settembre 2016 (pag. 86 e seguenti).

⁸ Nell'ottica di garantire una misurazione più efficace dei rischi assunti dal Gruppo UBI Banca, a partire dal 2016 l'indicatore sintetico individuato per il calcolo della rischiosità potenziale dei portafogli è l'Expected Shortfall (ES), in sostituzione del VaR, calcolato, alla stregua del VaR, con metodologia di simulazione storica, intervallo di confidenza del 99% e orizzonte temporale di 1 giorno. L'Expected Shortfall, a differenza del VaR, corrisponde alla media aritmetica delle peggiori perdite del portafoglio con una probabilità dell'1% e rappresenta il valore atteso delle perdite che, per la metodologia adottata, risulta maggiore del VaR. L'Expected Shortfall, quindi, risulta essere una metodologia più prudentiale del VaR per la misurazione della rischiosità potenziale a parità di intervallo di confidenza ed orizzonte temporale.

Il paragrafo 3.2. “Informazioni finanziarie selezionate dell’Emittente” è interamente sostituito dal presente:

3.2. Informazioni finanziarie selezionate dell’Emittente

Si riporta di seguito una sintesi dei dati e degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari su base consolidata maggiormente significativi, tratti dal bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2016, non soggetto a revisione contabile, dal bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2016, soggetto a revisione contabile limitata, e dai bilanci sottoposti a revisione degli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2016 del Gruppo UBI Banca è stato approvato dal Consiglio di Gestione in data 5 agosto 2016 e, in pari data, UBI Banca ha comunicato al mercato i risultati consolidati del primo semestre del 2016. Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2016 è stato pubblicato in data 12 agosto 2016.

Il bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2016 è stato approvato dal Consiglio di Gestione in data 10 novembre 2016 e, in data 11 novembre 2016, UBI Banca ha comunicato al mercato i risultati consolidati dei primi 9 mesi del 2016. Il bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2016 è stato pubblicato in data 14 novembre 2016.

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, tenendo conto degli aggiornamenti normativi per quanto riguarda il calcolo dei coefficienti e dei rischi di mercato nonché della nuova normativa di Basilea 3, come trasposta nell’Unione Europea dalla Direttiva 2013/36/UE (la “**CRD IV**”) e dal CRR (congiuntamente CRD IV e CRR, il “**Pacchetto CRD IV**”). Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza consolidati sono calcolati in conformità con quanto disposto dalla Banca d’Italia con la Circolare n 285 e successive modifiche e in conformità alla normativa di volta in volta vigente.

Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri (dati in migliaia di Euro e valori in percentuale)

INDICATORI E FONDI PROPRI	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2016	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2016	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale (*)
Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	11,68% (1)	11,43%	12,08%	12,33%	7%
Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio)	11,68%	11,43%	12,08%	12,33%	8,5% (2)
Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	14,55%	14,47%	13,93%	15,29%	10,5%
Fondi Propri	8.785.001 (3)	8.921.987	8.545.017	9.441.598	-
Capitale Primario di Classe 1 (CET1)	7.049.781 (4)	7.046.590	7.408.894	7.615.265	-
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	0	0	0	-
Capitale di Classe 2 (Tier 2)	1.735.220 (3)	1.875.397	1.136.123	1.826.333	-
RWA	60.378.831 (5)	61.665.379	61.344.866	61.762.588	-
RWA / Totale Attivo	53,26% (5)	52,86%	52,34%	50,71%	-
Leverage Ratio	5,86%	5,70%	6,00%	5,95%	3%

(*) Le soglie indicate sono quelle minime da normativa vigente comprensive della riserva di conservazione del capitale pari a 2,5%.

UBI Banca rientra tra i 51 istituti di credito, di cui 5 italiani, aventi almeno 30 miliardi di attivi patrimoniali, che sono coinvolti nell'EU - Wide Stress Test 2016. Tale esercizio è volto a valutare la capacità delle banche di far fronte a uno scenario economico avverso in un arco temporale triennale (2016-2018).

Assumendo come punto di partenza il CET1 ratio *fully loaded*⁹ di UBI Banca al 31 dicembre 2015, pari all'11,62%, le simulazioni di stress sui tre anni dell'esercizio (2016-2018) sono state le seguenti:

- nello scenario di base: un impatto di +139 punti base, con un conseguente CET1 ratio *fully loaded* al 31 dicembre 2018 pari al 13,01%;

- nello scenario avverso: un impatto negativo di 277 punti base, con un conseguente CET1 ratio *fully loaded* al 31 dicembre 2018 pari all'8,85%.

A differenza del precedente esercizio di Stress Test non sono previsti requisiti minimi di capitale da rispettare; i risultati sono stati utilizzati come supporto alla valutazione del processo di determinazione dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) 2016 da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, permettendo loro di analizzare l'abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed addizionali in condizioni di stress. Come reso noto al mercato con comunicato stampa del 12 dicembre 2016, al termine del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), la Banca Centrale Europea ha stabilito che, per l'anno 2017, il Gruppo UBI Banca dovrà rispettare, a livello consolidato:

- un requisito minimo di CET1 ratio *phased in* pari al 7,5% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), requisito di Pillar 2 (1,75%) e Capital Conservation Buffer (1,25%¹⁰);
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 9,75% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e del requisito di Pillar 2 (1,75%)). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell'1,25%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza dell'11%.

Nel contesto della pubblicazione dei risultati di Gruppo al 30 settembre 2016, il coefficiente *Common Equity Tier 1* è risultato pari a 11,68% in termini *phased in*, e 11,28% in termini *fully loaded*¹¹, in entrambi i casi superiore rispetto al requisito specifico richiesto.

La BCE ha inoltre richiesto a UBI Banca l'implementazione delle seguenti misure prudenziali:

- i. di tenere conto del *phasing-in* della riserva di conservazione di capitale nell'ambito della pianificazione di capitale del Gruppo UBI Banca;
- ii. di trasmettere alla BCE entro il 28 di febbraio 2017 un piano strategico e operativo per la gestione dei crediti deteriorati (Non Performing Loans "NPL") comprendenti obiettivi quantitativi di riduzione del livello dei crediti deteriorati lordi e netti, il cui dato è sopra la media UE. Il Gruppo UBI Banca utilizzerà a tal fine il piano di gestione dei crediti deteriorati già incorporato nel Piano Industriale 2016-2019/2020, rilasciato ai mercati nel mese di giugno 2016.

Inoltre la Final SREP Decision contiene la raccomandazione ad UBI Banca di rispettare una "Pillar 2 Capital Guidance" in termini di Common Equity Tier 1 su base consolidata aggiuntiva rispetto ai predetti Pillar 1 Minimum Requirement e Pillar 2 Requirement. La Final Decision precisa, al riguardo, che l'eventuale violazione o la semplice aspettativa di una violazione della "Pillar 2 Capital Guidance" determina un obbligo immediato di notifica alla Banca Centrale Europea con relative spiegazioni.

⁹ Dall' 1.1.2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale prevista dal Regolamento UE 575/2013, che ha introdotto le regole del c.d. "framework Basilea 3", attuate, negli ambiti di competenza, anche con l'emanazione della Circolare di Banca d'Italia 285 del 17.12.2013. L'introduzione di tali regole è soggetta ad un regime transitorio durante il quale saranno applicate – nella maggior parte dei casi – in proporzione crescente fino al 2019 ("*phased in*") fino a raggiungere l'applicazione a regime ("*fully loaded*").

¹⁰ Il Capital Conservation Buffer, come previsto dall' art. 129, paragrafo 1, della CRD IV, è la riserva di capitale regolamentare volta a preservare il livello minimo dello stesso in momenti di mercato avversi attraverso l'accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni di mercato. E' costituita da capitale primario di classe 1 (CET1). Con la pubblicazione del 18° aggiornamento della Circolare n. 285 del 4 ottobre 2016, la Banca d'Italia ha modificato la disciplina della riserva di conservazione del capitale in Italia rispetto a quanto previsto in fase di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013. Tale modifica, dettata dall'esigenza di allineare la disciplina nazionale a quella della maggioranza dei paesi dell'Eurozona, prevede che i gruppi bancari a livello consolidato e le banche non appartenenti a gruppi bancari non siano più tenuti ad applicare un coefficiente minimo di riserva di capitale *fully loaded* pari al 2,5%, ma secondo la progressione prevista dalla disciplina transitoria (*phase-in*): 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, 2,5% dal 1° gennaio 2019.

¹¹ Dall' 1.1.2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale prevista dal Regolamento UE 575/2013, che ha introdotto le regole del c.d. "framework Basilea 3", attuate, negli ambiti di competenza, anche con l'emanazione della Circolare di Banca d'Italia 285 del 17.12.2013. L'introduzione di tali regole è soggetta ad un regime transitorio durante il quale saranno applicate – nella maggior parte dei casi – in proporzione crescente fino al 31 dicembre 2019 ("*phased in*") fino a raggiungere l'applicazione a regime ("*fully loaded*").

(1) Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)

In base ai criteri transitori previsti dalla Circ. 285 di Banca d'Italia (Capitolo 14 – Sezione II) applicati per il 2016, il CET 1 Ratio si attesta, al 30 settembre 2016, all'11,68% (12,08% a dicembre 2015), per effetto della riduzione di 359 milioni di Euro del capitale primario di classe 1 (CET1) (vedi nota 4 per il dettaglio delle variazioni di CET1) e del contestuale decremento delle attività di Rischio Ponderate per circa 966 milioni di Euro (vedi nota 5 per il dettaglio delle variazioni delle Attività Ponderate per il Rischio - RWA).

In sintesi, la riduzione del CET1 Ratio è dovuto ad un maggior impatto della diminuzione del numeratore rispetto al decremento del denominatore.

Si specifica che il Tier 1 Ratio corrisponde al CET1 Ratio, poiché il Gruppo non ha attualmente emesso strumenti computabili nell'Additional Tier 1 – AT1.

(2) Tier 1/ Attività di Rischio Ponderate – RWA (Tier 1 ratio)

Sulla base delle disposizioni transitorie previste per il 2014, il coefficiente di capitale di classe 1 minimo richiesto si attestava al 5,5%. A partire dal 2015, il ratio minimo richiesto è pari al 6%.

(3) Fondi Propri

I Fondi Propri sono costituiti dai seguenti livelli (c.d. *layer*) di capitale:

- Common Equity Tier 1 (CET1) che si attesta a circa 7.050 milioni di Euro al 30 settembre 2016 (7.409 milioni di Euro al 31 dicembre 2015); vedi nota 4 per il dettaglio delle variazioni;
- Tier 2 che si attesta a 1.735 milioni di Euro al 30 settembre 2016 (1.136 milioni di Euro al 31 dicembre 2015); l'incremento del Tier 2 è principalmente ascrivibile all'emissione di un'obbligazione subordinata riservata agli investitori istituzionali nel corso del primo semestre 2016.

(4) Capitale Primario di Classe 1 (CET1)

Il Capitale Primario di Classe 1 si attesta a circa 7.050 milioni di Euro al 30 settembre 2016 (7.409 milioni di Euro al 31 dicembre 2015) in calo di 359 milioni di Euro rispetto al periodo di confronto. La riduzione è riconducibile principalmente ai seguenti fattori:

- + 642 milioni, per effetto del decremento della *shortfall*¹², che passa dai -1.050 milioni di fine dicembre 2015 ai -90 milioni dovuto all'incremento delle rettifiche su crediti effettuate nel corso del secondo trimestre 2016 come attuazione di quanto previsto nell'ambito del piano industriale al fine di aumentarne le coperture. Tenuto conto della riduzione registrata nel periodo e delle crescenti quote di inclusione nel CET1, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie per il 2016 (inclusione 60% nel 2016 rispetto al 40% nel 2015), la *shortfall* concorre al 30 settembre 2016 come posta negativa di CET1 per circa -54 milioni rispetto ai -696 milioni di dicembre 2015;
- - 736 milioni derivanti dal trattamento transitorio della perdita di periodo, quale elemento negativo di CET1, rispetto ad una perdita di periodo complessiva pari a 755 milioni. L'applicazione delle disposizioni transitorie per il 2016 prevede la deduzione del 60% della perdita di periodo dal CET1 e del residuo 40% dal Capitale Aggiuntivo di Classe 1 - AT1 nei limiti di capienza dello stesso. In considerazione della capienza parziale di tale *layer* di capitale che a seguito dell'assorbimento di parte della perdita si azzerava, la deduzione è stata riportata quasi interamente sul livello di capitale superiore (CET1);
- - 138 milioni derivanti dalla deduzione secondo il trattamento transitorio delle Attività Fiscali Anticipate¹³ emerse principalmente come conseguente effetto fiscale della manovra finalizzata all'incremento delle coperture dei crediti deteriorati prevista nell'ambito del piano industriale. A fronte dei complessivi 230 milioni di Attività Fiscali

¹² Con il termine *shortfall* si intende l'eccedenza delle Perdite Attese rispetto alle Rettifiche di valore di Bilancio; tale eccedenza, come previsto dalla normativa prudenziale di Basilea 3 sulla base del Regolamento UE 575/2013, viene dedotta dal CET1. Normativamente è previsto un periodo transitorio durante il quale viene applicata una percentuale crescente di deduzione di tale posta dal CET1 (40% nel 2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017).

¹³ In sede di contabilizzazione delle imposte dell'esercizio, oltre alle imposte correnti (Stato Patrimoniale Attivo - Voce 140a - Attività fiscali correnti) devono essere rilevate anche le cosiddette "imposte differite". Le imposte differite, attive o passive, sono originate da componenti di costo o di ricavo di competenza dell'esercizio in chiusura ma che assumono rilevanza fiscale in esercizi successivi; tali imposte sono contabilizzate nelle voci di Stato Patrimoniale Attivo 140 b) Attività fiscali differite e Stato Patrimoniale Passivo 80b) Passività fiscali differite.

Anticipate oggetto di deduzione dal CET1, le disposizioni transitorie applicabili per il 2016 consentono una deduzione parziale di tale posta, pari al 60% dell'importo complessivo;

- -100 milioni derivanti dalla riduzione del computo del patrimonio di pertinenza di terzi nel CET1, principalmente a seguito della dinamica delle disposizioni transitorie che prevedono l'esclusione della quota di capitale di terzi non computabile secondo la normativa prudenziale Basilea 3, sulla base di percentuali crescenti (40% nel 2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017);
- -27 milioni derivanti dalla variazione di periodo ed effetti transitori applicabili ad alcune poste patrimoniali incluse nel calcolo del Capitale Primario di classe 1 (CET1) (i.e Perdite attuariali, Altre Attività Immateriali, Riserve di valutazione di Attività disponibili per la vendita).

(5) RWA/Totale Attivo

Relativamente agli RWA, al 30 settembre 2016 si attestano a 60,3 miliardi di Euro rispetto ai 61,3 miliardi di Euro di dicembre 2015, registrando un decremento di periodo pari a 0,97 miliardi di Euro (966 milioni di Euro). Tale decremento è principalmente riconducibile alla dinamica dei volumi degli impieghi, che si sono contratti per effetto della chiusura – avvenuta tra luglio e settembre 2016 – di alcuni significativi rapporti con la clientela aventi redditività sul capitale¹⁴ nulla e/o negativa.

Il Totale Attivo al 30 settembre 2016 si attesta a 113,4 miliardi di Euro, in calo di circa 3,8 miliardi di Euro rispetto al dato di Dicembre 2015 (117,2 miliardi di Euro).

In sintesi, il rapporto RWA/Totale Attivo è aumentato soprattutto per effetto della riduzione del denominatore.

¹⁴ La redditività sul capitale, misurata tramite l'indicatore Economic Value Added (EVA), si basa sul principio che un'impresa produce valore nel caso in cui il rendimento del capitale investito sia maggiore del costo dello stesso ($EVA > 0$); viceversa, un'impresa distrugge valore ($EVA < 0$) nel caso in cui il rendimento del capitale investito sia inferiore al relativo costo.

Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente.

Tabella 2 - Principali indicatori di rischio creditizia consolidati

	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2016	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2016	DATI MEDI DI SISTEMA AL 30 GIUGNO 2016 (*)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	DATI MEDI DI SISTEMA AL 31 DICEMBRE 2015 (**)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	DATI MEDI DI SISTEMA AL 31 DICEMBRE 2014 (***)
SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI	8,58% (1)	8,10% (1)	10,8%	7,87%	11,0%	7,31%	10,7%
SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI	4,77%	4,59%	4,9%	5,07%	4,8%	4,70%	4,5%(****)
PARTITE ANOMALE LORDE (****) /IMPIEGHI LORDI	15,16% (2)	14,91%	17,9%	15,14%	18,3%	14,55%	18,5%
PARTITE ANOMALE NETTE (****) /IMPIEGHI NETTI	10,16%	10,14%	10,5%	11,45%	10,8%	11,10%	10,8%(****)
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE PARTITE ANOMALE	37,02% (3)	35,90%	46,6%	27,88%	46,5%	27,13%	46,6%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	47,77% (3)	46,66%	58,8%	38,64%	58,9%	38,56%	60,3%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	44,02% (4)	43,53%	n.d.	42,96%	n.d.	41,06%	n.d.
COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno	2,23% (5)	2,88%	n.d.	0,95%	n.d.	1,08%	n.d.
INDICE GRANDI RISCHI / IMPIEGHI NETTI (****)	0%	0%	n.d.	0,0005%	n.d.	0,0013%	n.d.

(*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 2, novembre 2016 con riferimento alla categoria "Banche significative" ossia banche vigilate direttamente dalla BCE (pag. 35). I dati medi al 30 giugno 2016 e seguenti non sono confrontabili con i corrispondenti dati medi al 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014. I dati del sistema bancario italiano al 30 giugno 2016 considerano la nuova suddivisione in due classi dimensionali effettuata dalla Banca d'Italia: 1) Banche significative; 2) Banche meno significative. I dati degli anni 2014 e 2015 sono relativi alla vecchia suddivisione che considerava le seguenti classi dimensionali; 1) Primi 5 gruppi; 2) Banche grandi; 3) Banche piccole; 4) Banche minori.

(**) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1, aprile 2016 con riferimento alla categoria "Primi 5 gruppi" (pag. 34).

(***) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1, aprile 2015 con riferimento alla categoria "Primi 5 gruppi" (pag. 21).

(****) Fonte: Appendice alla relazione annuale Banca d'Italia sul 2014 con riferimento all'intero sistema bancario (pag. 129).

(*****) Categorie che compongono le partite anomale: sofferenze, incagli (inadempienze probabili), crediti ristrutturati (inadempienze probabili), esposizioni scadute e sconfiniate (esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate).

(*****) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni". L'indice non è significativo.

(1) Sofferenze Lorde / Impieghi Lordi

Al 30 giugno 2016 si rileva rispetto al 31 dicembre 2015 un peggioramento della qualità del credito dell'Emittente per quanto riguarda l'incidenza delle sofferenze lorde su impieghi lordi, che passa dal 7,87% al 8,10%.

Inoltre, al 30.09.2016 si rileva rispetto al 30 giugno 2016 un ulteriore peggioramento per quanto riguarda l'incidenza delle sofferenze lorde e nette su impieghi lordi e netti, che passano rispettivamente dal 8,10% al 8,58% e dal 4,59% al 4,77%.

Il deterioramento del rapporto Sofferenze / Impieghi al lordo delle rettifiche al 30 settembre 2016 rispetto a dicembre 2015 è da attribuire in particolare all'incremento delle sofferenze al numeratore come evidenziato nella Tabella 2.1 bis, interessando in misura differenziata le Banche Rete ed UBI Leasing.

La crescita delle sofferenze è conseguenza dell'aumento – soprattutto nel corso del terzo trimestre 2016 - dei trasferimenti a sofferenze da altre categorie di deteriorate (inadempienze probabili e esposizioni scadute) a fronte di minori cancellazioni ed incassi. Di contro, il denominatore del predetto rapporto si è decrementato principalmente per effetto della riduzione intervenuta negli impieghi lordi ed in particolare per la minore operatività con la Cassa di Compensazione e Garanzia.

(2) Partite Anomale Lorde / Impieghi Lordi

Al 30.09.2016 si rileva rispetto al 30 giugno 2016 un peggioramento della qualità del credito dell'Emittente per quanto riguarda l'incidenza delle partite anomale lorde e nette su impieghi lordi e netti, che passano rispettivamente dal 14,91% al 15,16% e dal 10,14% al 10,16%.

Il deterioramento del rapporto Partite Anomale/Impieghi al lordo delle rettifiche al 30 settembre 2016 rispetto a dicembre 2015 è da attribuire alla diminuzione dei crediti lordi – al denominatore nel rapporto in oggetto – la cui contrazione (-1,62%) ha più che compensato la riduzione delle partite anomale ridottesì complessivamente nel periodo dell'1,51%.

(3) Rapporto di copertura delle partite anomale e rapporto di copertura delle sofferenze

Al 30 settembre 2016 il rapporto di copertura delle partite anomale si attesta al 37,02% (in aumento rispetto al 35,90% del 30 giugno 2016 e al 27,88% del 31 dicembre 2015): il dato rilevato rimane comunque sensibilmente inferiore al dato di sistema aggiornato al 30 giugno 2016 alla classe dimensionale di appartenenza (46,6%).

Al 30 settembre 2016 il rapporto di copertura delle sofferenze si attesta al 47,77% (in aumento rispetto al 46,66% del 30 giugno 2016 e al 38,64% del 31 dicembre 2015): il dato rilevato rimane comunque sensibilmente inferiore al dato di sistema aggiornato al 30 giugno 2016 riferito alla classe dimensionale di appartenenza (58,8%).

(4) Rapporto Sofferenze Nette / Patrimonio Netto Consolidato

Rispetto al 31 dicembre 2015, al 30 settembre 2016 sia il numeratore che il denominatore del rapporto sofferenze nette/patrimonio netto si sono ridotti, ma la contrazione del numeratore è stata inferiore a quella del denominatore (il cui andamento è stato influenzato dalla contabilizzazione della perdita di esercizio), comportando, di conseguenza, un aumento dell'indicatore.

(5) Costo del Rischio

Nel periodo gennaio-settembre 2016 sono state iscritte *rettifiche di valore nette per deterioramento crediti* per 1.373,8 milioni di Euro contro i 558 milioni di Euro al 30 settembre 2015, che hanno comportato un incremento delle coperture dei crediti deteriorati (in particolare nei comparti sofferenze ed inadempienze probabili).

Per effetto di quanto sopra esposto il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela di fine periodo) si è portato al 2,23% (dato annualizzato) a fronte dello 0,95% registrato nell'intero esercizio 2015.

Per maggiori informazioni si rinvia Resoconto intermedio di Gestione consolidato "L'intermediazione con la clientela: gli impieghi" sezione relativa alla rischiosità del Gruppo UBI Banca al 30 settembre 2016 (pag. 60 e seguenti).

Tabella 2.1 - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati al 30 settembre 2016, al 30 giugno 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014

	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2016	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2016	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014
SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI	8,58%	8,10%	7,87%	7,31%
SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI	4,77%	4,59%	5,07%	4,70%
INADEMPIENZE PROBABILI LORDE*/IMPIEGHI LORDI	6,38%	6,58%	6,96%	6,63% (1)
INADEMPIENZE PROBABILI NETTE*/IMPIEGHI NETTI	5,19%	5,33%	6,09%	5,78% (1)
ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE **/IMPIEGHI LORDI	0,20%	0,23%	0,31%	0,62%
ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE **/IMPIEGHI NETTI	0,20%	0,22%	0,30%	0,62%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	47,77%	46,66%	38,64%	38,56%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE / PATRIMONIO NETTO	44,02%	43,53%	42,96%	41,06%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE	4,97%	4,63%	4,88%	4,39%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI	23,54%	23,75%	16,71%	16,65%

* Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

** Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

(1) In base alle nuove regole di classificazione e alla normativa interna, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come "Incagli" o "Ristrutturate".

La tabella di seguito riportata espone la composizione dei crediti deteriorati, per ciascuno dei periodi di riferimento.

Tabella 2.1bis – Composizione dei crediti deteriorati al 30.09.2016 e al 30.06.2016 (migliaia di Euro)

	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2016			SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2016		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
SOFFERENZE	7.491.368	-3.578.542	3.912.826	7.215.552	- 3.366.735	3.848.817
INADEMPIENZE PROBABILI	5.569.449	-1.311.274	4.258.175	5.861.660	- 1.392.037	4.469.623
ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	170.555	-8.470	162.085	202.946	- 9.403	193.543
TOTALE	13.231.372	-4.898.286	8.333.086	13.280.158	- 4.768.175	8.511.983

Per i commenti alle suesposte voci si veda la Tabella 2.

Tabella 2.1ter – Composizione dei crediti deteriorati al 31.12.2015 e al 31.12.2014 (migliaia di Euro)

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
SOFFERENZE	6.987.763	-2.699.834	4.287.929	6.551.628	-2.526.549	4.025.079
INADEMPIENZE PROBABILI	6.179.999	-1.032.900	5.147.099	5.943.600 (*)	-989.889 (*)	4.953.711 (*)
ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	266.525	-13.004	253.521	553.634	-24.319	529.315
TOTALE	13.434.287	-3.745.738	9.688.549	13.048.862	-3.540.757	9.508.105

(*) In base alle nuove regole di classificazione e alla normativa interna, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come “Incagli” o “Ristrutturate”.

Per i commenti alle suesposte voci si veda la Tabella 2.

Tabella 2.1^{quater} – Esposizioni *forborne* al 30.09.2016, al 30.06.2016, al 31.12.2015 e al 31.12.2014 (migliaia di Euro)

	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2016	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2016	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014
ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING LORDE	2.440.996	2.474.920	2.353.732	2.428.813
ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING NETTE	2.398.336	2.434.117	2.315.247	2.393.091
ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING LORDE	3.333.540	3.232.172	3.021.055	1.922.814
ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING NETTE	2.567.121	2.500.813	2.542.811	1.653.107

Le esposizioni *forborne* non performing lorde e nette sono un di cui dei crediti deteriorati lordi e netti. Le esposizioni *forborne* performing lorde e nette sono un di cui di quelle in bonis.

Tabella 3 – Principali dati di conto economico al 30.09.2016, al 30.06.2016, al 30.09.2015 e al 30.06.2015 (migliaia di Euro)

	PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2016	PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2015	VARIAZIONE PERCENTUALE	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2016	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2015	VARIAZIONE PERCENTUALE
MARGINE D'INTERESSE	1.133.126 (1)	1.245.815	-9,05%	765.572	847.148	-9,56%
COMMISSIONI NETTE	988.845	969.545	1,99%	667.453	669.078	-0,30%
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	2.238.052 (2)	2.363.059	-5,29%	1.524.213	1.632.643	-6,67%
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	813.445 (3)	1.799.024	-54,78%	267.373	1.240.196	-78,47%
COSTI OPERATIVI	1.905.772 (4)	1.510.629	26,16%	1.404.684	1.019.606	37,75%
UTILE/PERDITA DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	-1.071.446 (5)	311.934	n.s.	-1.123.758	240.246	n.s.
UTILE/PERDITA DI PERIODO	-754.513 (5)	161.993	n.s.	-786.985	124.443	n.s.

(1) Margine di interesse

Al 30 settembre 2016 il margine d'interesse ha mostrato una flessione del 9,05% rispetto al 30 settembre 2015, attribuibile in parti pressoché uguali alla riduzione del contributo del portafoglio titoli di proprietà - per il quale è in corso una manovra

di riduzione e ricomposizione – e alla contrazione del risultato dell’intermediazione con la clientela in uno scenario di forte riduzione dei tassi di mercato (il tasso Euribor a 1 mese è sceso in media nei nove mesi a -33 punti base dai precedenti -5 punti base).

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2016 (pag. 40 e segg.).

(2) Margine di intermediazione

La contrazione del margine di intermediazione rispetto al 30 settembre 2015 è la conseguenza del generalizzato calo – rispetto all’esercizio precedente – delle componenti di ricavo, in particolare del margine di interesse. In controtendenza solo le commissioni nette, la cui crescita non è stata però sufficiente per compensare la riduzione delle altre poste.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2016 (pag. 40 e segg.).

(3) Risultato netto della gestione finanziaria

Il risultato netto della gestione finanziaria risente negativamente delle maggiori rettifiche di valore per deterioramento crediti, connesse all’incremento delle coperture dei crediti deteriorati, pari a 1.373,8 milioni di Euro a fronte dei 557,6 milioni di Euro a settembre 2015 .

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2016 (pag. 40 e segg.).

(4) Costi operativi

Gli oneri operativi comprendono 399 milioni di Euro legati al Piano Industriale (di cui 62,9 milioni di Euro per rettifiche di valore sui marchi, 324 milioni di Euro per incentivi all’esodo e 12,1 milioni di Euro per oneri progetto Banca Unica) e 58,4 milioni di Euro complessivi relativi ai contributi ordinari al Fondo di Risoluzione e al Deposit Guarantee Scheme. Al netto di tali poste, i costi operativi risultano essere in calo, rientrando nel generale contesto di contenimento delle spese attuato ormai da tempo dal Gruppo UBI Banca.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2016 (pag.46 e segg.; per i dettagli sul Piano Industriale pag. 22 e segg.).

(5) Utile/Perdita di periodo

I primi nove mesi del 2016 si sono chiusi con una perdita netta di 754,5 milioni di Euro (contro l’utile di 162 milioni di Euro di settembre 2015), principalmente riconducibile ai seguenti effetti connessi al nuovo assetto Banca Unica ed al Piano Industriale 2016-2019/2020 già commentati quantitativamente nelle voci precedenti:

- incremento delle coperture sui crediti deteriorati che ha determinato un maggior costo del credito;
- oneri per esodi anticipati;
- *impairment* dei marchi;
- altri oneri connessi al Progetto Banca Unica.

Tabella 3bis – Principali dati di conto economico al 31.12.2015 e al 31.12.2014 (migliaia di Euro)

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	VARIAZIONE PERCENTUALE
MARGINE D'INTERESSE	1.631.055	1.818.387	-10,29%
COMMISSIONI NETTE	1.300.119	1.226.587	5,95%
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	3.232.156	3.254.676	-0,71%
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	2.412.644	2.317.409	4,14%
COSTI OPERATIVI	2.176.400	2.177.916	-0,09%
UTILE/PERDITA DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	271.968	-775.904	n.s.
UTILE/PERDITA DI PERIODO	116.765	-725.767	n.s.

Tabella 4 – Principali dati di stato patrimoniale (migliaia di Euro)

	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2016	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2016	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014
CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA	82.010.978 (1)	83.906.862	84.586.200	85.644.223
RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA	84.583.294 (2)	87.524.908	91.512.399	93.207.269
POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA	-9.692.832 (3)	-9.760.996	-7.024.366	-9.952.308
ATTIVITÀ FINANZIARIE (*)	18.415.648 (4)	19.740.940	20.239.341	23.745.580
TOTALE ATTIVO	113.366.928 (5)	116.660.235	117.200.765	121.786.704
PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO	8.889.604 (6)	8.842.343	9.981.862	9.804.048
CAPITALE SOCIALE	2.254.371	2.254.371	2.254.371	2.254.371

(*) Sono state considerate le attività finanziarie detenute per la negoziazione, valutate al fair value, disponibili per la vendita e detenute fino alla scadenza.

(1) Crediti netti verso la clientela

Rispetto al 31 dicembre 2015 i crediti netti complessivi verso la clientela (bonis + deteriorati) sono diminuiti al 30 settembre 2016 di 2,6 miliardi di Euro:

i) a seguito delle significative rettifiche contabilizzate nel secondo trimestre sui crediti deteriorati, il cui importo netto si è ridotto di circa 1,4 miliardi di Euro;

ii) a seguito del decremento dei crediti in bonis netti per ulteriori 1,2 miliardi di Euro, principalmente in conseguenza della riduzione di 1 miliardo di Euro nell'esposizione verso la Cassa di Compensazione e Garanzia (pronti contro termine e marginazioni).

(2) Raccolta diretta da clientela

La raccolta diretta da clientela comprende sia la raccolta da clientela ordinaria che quella da clientela istituzionale.

La raccolta diretta da clientela ordinaria, pari, al 30 settembre 2016, a 69,3 miliardi di Euro (72,5 miliardi di Euro al 31 dicembre 2015), ha risentito della contrazione dello stock di obbligazioni non rinnovate alla scadenza parzialmente controbilanciata dall'incremento dei conti correnti (50,3 miliardi di Euro rispetto ai 47,7 miliardi di Euro del 31 dicembre 2015). Quindi, in linea con le previsioni del Piano Industriale, il collocamento di obbligazioni sulla clientela del Gruppo verrà nella seconda parte dell'anno sostituito con un'offerta di depositi a termine.

La raccolta diretta da clientela istituzionale ammonta a 15,3 miliardi di Euro a settembre 2016, in riduzione rispetto ai 19 miliardi di Euro di dicembre 2015. Risultano in contrazione i pronti contro termine con la Cassa di Compensazione e Garanzia (-4 miliardi di Euro circa), i Certificati di Deposito francesi e gli Euro Commercial Papers (-0,2 miliardi di Euro) e i Covered Bond (-0,4 miliardi di Euro); l'incremento di 0,9 miliardi di Euro nella componente Euro Medium Term Notes non è sufficiente a controbilanciare le riduzioni di cui sopra.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2016 (pag. 52 e segg.).

(3) Posizione interbancaria netta

Al 30 settembre 2016 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si mostrava debitoria per 9,7 miliardi di Euro, in crescita rispetto ai -7 miliardi di Euro di fine dicembre 2015.

Il saldo negativo si presenta quale diretta conseguenza dell'indebitamento nei confronti della Banca Centrale per le operazioni di rifinanziamento di circa 10 miliardi di Euro di TLTRO II.

(4) Attività finanziarie

La flessione al 30 settembre 2016 di circa 1,8 miliardi di Euro rispetto al 31 dicembre 2015 è da ricondursi a vendite consistenti di titoli di Stato italiani in parte controbilanciate da acquisti di titoli Treasury, di titoli Corporate e di governativi dei paesi emergenti. Dal quarto trimestre 2015, infatti, ha preso avvio una manovra di ricomposizione del portafoglio titoli volta ad alleggerire la componente dei governativi italiani sostituendoli con l'acquisto di titoli corporate nel portafoglio AFS e di US Treasury in quello di negoziazione.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2016 (pag. 73 e segg.).

(5) Totale attivo

La variazione in diminuzione del totale attivo dipende dalla riduzione - rispetto al periodo di confronto - delle principali poste patrimoniali dell'attivo.

(6) Patrimonio netto del Gruppo

Il decremento del patrimonio netto al 30 settembre 2016 rispetto a fine esercizio 2015, pari a 1.092,3 milioni di Euro dipende principalmente da:

- l'attribuzione di 104,1 milioni di Euro principalmente a dividendi;
- la flessione di 219 milioni di Euro delle riserve di valutazione;
- l'appostazione della perdita di periodo pari a 754,5 milioni.

Per maggiori dettagli si rinvia al Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2016 (pag. 81 e segg.).

Tabella 5 – Indicatori di liquidità

	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2016	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2016	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014
LOAN TO DEPOSIT RATIO *	96,96%	95,9%	92,43%	91,89%
LIQUIDITY COVERAGE RATIO **	>100%	>100%	>100%	>100%
NET STABLE FUNDING RATIO ***	>100%	>100%	>100%	>100%

* Il Loan to Deposit Ratio è calcolato come rapporto tra impieghi netti a clienti e raccolta diretta (debiti verso clientela e titoli in circolazione) come riportati nel bilancio consolidato. Tra dicembre 2015 e settembre 2016 mentre il numeratore si è ridotto del 3,04%, la contrazione del denominatore è stata più elevata, attestandosi nel periodo al 7,57%.

** L'indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) esprime il rapporto tra l'ammontare delle attività prontamente monetizzabili disponibili (la cassa ed i titoli prontamente liquidabili detenuti dalla banca) e lo sbilancio monetario progressivo cumulato ad un mese stimato in condizioni di normalità gestionale. La soglia minima regolamentare è pari al 60% a partire dal 2015, del 70% con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e dell'80% con decorrenza 1° gennaio 2017, fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018. Pertanto dalla tabella suesposta risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto da Banca d'Italia.

*** L'indicatore Net Stable Funding Ratio è definito come rapporto tra l'ammontare complessivo delle fonti stabili di raccolta (patrimonio della Banca, indebitamento a medio/lungo termine, quota stabile dei depositi) e il valore degli impieghi di medio/lungo periodo. Sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale; pertanto dalla tabella su esposta, risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto da Banca d'Italia, confermando l'equilibrio finanziario a medio/lungo termine della Banca.

Al 30 settembre 2016 il Gruppo mantiene un posizionamento positivo in termini di riserve di liquidità, comprovato anche dagli indicatori specifici, a breve termine (Liquidity Coverage Ratio) e strutturale (Net Stable Funding Ratio), entrambi superiori al 100%.

Nell'ambito della propria attività l'Emittente, per quanto riguarda la capacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk) ha partecipato a nr. 1 Operazioni di rifinanziamento presso la BCE (TLTRO).

Con data valuta 29 giugno 2016 il Gruppo ha restituito 8,1 miliardi di TLTRO, in essere al 31 Dicembre 2015 (vedi Tabella 5.2 seguente), sostituendoli con 10 miliardi circa di TLTRO II, come si evince dalla seguente tabella.

Tabella 5.1 – Finanziamenti erogati da BCE al 30.09.2016 (Euro unità di misura)

DESCRIZIONE	IMPORTO	DURATA	DATA INIZIO	DATA SCADENZA
Asta BCE	9.998.753.958	48 mesi	29/06/2016	24/06/2020
TOTALE	9.998.753.958			

Al 31 dicembre 2015 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consisteva in un ammontare totale di 8,1 miliardi di euro di TLTRO come si evince dalla seguente tabella.

Tabella 5.2 – Finanziamenti erogati da BCE al 31.12.2015 (Euro unità di misura)

DESCRIZIONE	IMPORTO	DURATA	DATA INIZIO	DATA SCADENZA
Asta BCE	3.205.053.333	45 mesi	17/12/2014	26/09/2018
Asta BCE	2.901.131.806	42 mesi	25/03/2015	26/09/2018
Asta BCE	2.000.255.556	36 mesi	30/09/2015	26/09/2018
TOTALE	8.106.440.695			

In tema di capacità di smobilizzo di attività finanziarie sul mercato (market liquidity risk) per far fronte ad eventuali sbilanci da finanziare, al 30 settembre 2016, il portafoglio di attività stanziabili presso la Banca Centrale Europea, al netto degli haircut, è pari a 29,3 miliardi di Euro (di cui 16,6 disponibili), in aumento rispetto ai 26,4 miliardi di Euro di dicembre 2015.

Tali titoli sono costituiti prevalentemente da titoli di stato italiani che presentano un elevato grado di liquidabilità anche in condizioni di stress.

Alla data di redazione del presente Supplemento l'Emittente ritiene che né il funding liquidity risk né il market liquidity risk comportino un rischio apprezzabile in considerazione del proprio profilo di liquidità.

Tabella 6 - Esposizione del portafoglio del Gruppo UBI Banca nei confronti di debitori sovrani (dati in migliaia di Euro)

Di seguito viene presentato il dettaglio delle esposizioni del Gruppo UBI Banca nei confronti di debitori sovrani alla data del 30 settembre 2016 e del 31 dicembre 2015, tenuto presente che, secondo le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza europea (European Securities and Markets Authority, ESMA), per “debito sovrano” devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati.

Paese (Rating)*	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2016			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015		
	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value
Italia (BBB-)	13.313.000	15.707.039	15.853.728	16.414.709	18.955.442	19.060.853
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	120.001	120.147	120.147	400.000	418.790	418.790
attività finanziarie disponibili per la vendita	9.451.505	11.493.426	11.493.426	12.358.255	14.436.231	14.436.231
attività finanziarie detenute sino alla scadenza	3.050.000	3.403.798	3.550.487	3.050.000	3.494.547	3.599.957
Totale Titoli di debito Italia	12.621.506	15.017.371	15.164.060	15.808.255	18.349.568	18.454.978
crediti **	691.494	689.668	689.668	606.454	605.874	605.875
Spagna (BBB+)	512	512	512	0	0	0
crediti **	512	512	512	0	0	0
Olanda (AAA)	10	10	10	10	10	10
crediti **	10	10	10	10	10	10
Zona Euro	13.313.522	15.707.561	15.854.250	16.414.719	18.955.452	19.060.863
Stati Uniti (AA+)	985.575	1.025.210	1.025.210	50.000	44.990	44.990
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	0	0	0	50.000	44.990	44.990
attività finanziarie disponibili per la vendita	985.575	1.025.210	1.025.210	0	0	0
Totale Titoli di debito	985.575	1.025.210	1.025.210	50.000	44.990	44.990
Colombia (BBB+)	18.816	23.369	23.369	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	18.816	23.369	23.369	0	0	0
Filippine (BBB)	13.440	18.689	18.689	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	13.440	18.689	18.689	0	0	0
Indonesia (BB+)	27.327	30.860	30.860	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	27.327	30.860	30.860	0	0	0
Kazakistan (BBB-)	8.960	9.984	9.984	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	8.960	9.984	9.984	0	0	0
Marocco (BBB-)	8.960	9.612	9.612	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	8.960	9.612	9.612	0	0	0
Messico (BBB+)	26.431	28.133	28.133	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	26.431	28.133	28.133	0	0	0
Panama (BBB)	10.752	11.900	11.900	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	10.752	11.900	11.900	0	0	0
Perù (A-)	10.752	15.138	15.138	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	10.752	15.138	15.138	0	0	0
Polonia (A-)	4.480	5.097	5.097	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	4.480	5.097	5.097	0	0	0
Romania (BBB-)	18.368	21.310	21.310	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	18.368	21.310	21.310	0	0	0
Sud Africa (BBB+)	13.440	15.059	15.059	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	13.440	15.059	15.059	0	0	0
Turchia (BB+)	6.720	7.637	7.637	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	6.720	7.637	7.637	0	0	0
Uruguay (BBB)	10.752	11.969	11.969	0	0	0
Totale Titoli di debito ***	10.752	11.969	11.969	0	0	0
Argentina (B-)	802	931	931	805	830	830
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	802	931	931	805	830	830
Totale Titoli di debito	802	931	931	805	830	830
Totale Titoli di debito	13.787.081	16.252.269	16.398.958	15.859.060	18.395.388	18.500.798
TOTALE	14.479.097	16.942.459	17.089.148	16.465.524	19.001.272	19.106.683

* Rilasciato dall'agenzia di *rating* Standard & Poor's

** La voce comprende tutte le forme tecniche di finanziamento nei confronti dei Debitori Sovrani secondo la normativa di Bilancio (Circ.262 Banca d'Italia)

*** Attività finanziarie disponibili per la vendita

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 30 settembre 2016 ammonta complessivamente a 16,9 miliardi di Euro di cui 15,7 miliardi per la zona Euro (contro un dato al 31 dicembre 2015 pari a 19,0 miliardi di Euro, di cui 18,9 miliardi per la zona Euro).

In maggior dettaglio, al 30 settembre 2016 l'esposizione comprende titoli di debito per 16,3 miliardi di Euro, che rappresentano l'88,25% del totale delle attività finanziarie e crediti per 0,7 miliardi di Euro, pari allo 0,84% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela al 30 settembre 2016.

In particolare, l'esposizione verso lo Stato italiano e il Settore Pubblico Italia è, al 30 settembre 2016, pari a 15,7 miliardi di Euro, di cui titoli di debito per 15 miliardi di Euro, e crediti per 0,7 miliardi di Euro.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali nonché dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

Tabella 7 - Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato (dati in Euro)

	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2016* (EXPECTED SHORTFALL)	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2016* (EXPECTED SHORTFALL)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015** (VAR)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014** (VAR)
ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (TRADING BOOK)	3.564.426	1.673.628	3.627.403	3.063.172
ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO BANCARIO (BANKING BOOK)	133.369.776	146.532.037	115.597.473	132.729.374

* Nell'ottica di garantire una misurazione più efficace dei rischi assunti dal Gruppo UBI Banca, a partire dal 2016 l'indicatore sintetico individuato per il calcolo della rischiosità potenziale dei portafogli è l'Expected Shortfall (ES), in sostituzione del VaR, calcolato, alla stregua del VaR, con metodologia di simulazione storica, intervallo di confidenza del 99% e orizzonte temporale di 1 giorno. L'Expected Shortfall, a differenza del VaR, corrisponde alla media aritmetica delle peggiori perdite del portafoglio con una probabilità dell'1% e rappresenta il valore atteso delle perdite che, per la metodologia adottata, risultino maggiore del VaR. L'Expected Shortfall, quindi, risulta essere una metodologia più prudentiale del VaR per la misurazione della rischiosità potenziale a parità di intervallo di confidenza ed orizzonte temporale.

** VaR a 1 giorno calcolato con modelli interni non validati da Banca d'Italia

Con riferimento all'Expected Shortfall del *trading book*, per quanto concerne il terzo trimestre chiuso il 30 settembre 2016, il dato medio da inizio anno (pari a Euro 2.429.739) risulta in diminuzione rispetto ai valori di VaR medio al 31 dicembre 2015 (pari a Euro 2.628.366). Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio equity e del rischio tasso, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio credito e rischio cambio). Al 30 settembre 2016 l'Expected Shortfall del *trading book* è pari a Euro 3.564.426 rispetto ad un VaR pari ad Euro 3.627.403 al 31 dicembre 2015.

Con riferimento ai rischi di *banking book*, il rischio di mercato, misurato in termini di Expected Shortfall, è stato nel corso dei primi tre trimestri 2016 mediamente pari a Euro 142.934.659. Al 30 settembre 2016 l'Expected Shortfall è pari a Euro 133.369.776 rispetto ad un VaR pari ad Euro 115.597.473 al 31 dicembre 2015.

MODIFICHE AL CAPITOLO 4. “INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE”

Il paragrafo 4.1.5. “Qualsiasi evento recente nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità” è interamente sostituito dal presente:

4.1.5. Qualsiasi evento recente nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità

Legge 24 marzo 2015 n. 33 “Conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” – Riforma delle banche popolari

In data 25 marzo 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

In particolare, a seguito di tale conversione è risultata confermata l’introduzione, all’art. 29 del TUB, di un nuovo comma 2-bis, secondo il quale l’attivo di una banca popolare non può superare 8 miliardi di Euro (limite da determinare a livello consolidato per le banche capogruppo).

In proposito, con il successivo nuovo comma 2-ter dello stesso art. 29 del TUB si è disposto che, in caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l’attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni o la liquidazione, la Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del superamento, può, tra l’altro, adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ed anche proporre alla Banca Centrale Europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministro dell’economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa, fermi i poteri di intervento e sanzionatori già attribuiti dal TUB alla Banca d’Italia.

Il nuovo art. 31 del TUB regola invece i quorum assembleari per (tra l’altro) le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.

In sede di conversione in legge del suddetto decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3 è stata altresì inserita la possibilità che lo statuto risultante dalla trasformazione in società per azioni preveda che, fino al termine indicato nello stesso statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (26 marzo 2015), nessun soggetto avente diritto al voto possa esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati.

In sede di prima applicazione del decreto-legge di riforma, è stato previsto l’obbligo - per le banche popolari autorizzate al momento dell’entrata in vigore - di adeguarsi alle nuove disposizioni entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione emanate dalla Banca d’Italia nel giugno 2015 (segnatamente, il 9° aggiornamento della Circolare di Banca d’Italia n. 285 in data 17 dicembre 2013) e pertanto entro il 27 dicembre 2016.

In relazione a quanto precede, UBI Banca ha deciso di avviare senza indugio il processo di recepimento delle nuove disposizioni normative al fine di assicurare quanto prima stabilità alla Banca, anche in una ottica di prudente gestione.

In tale contesto, i competenti organi di UBI Banca, dopo aver verificato il superamento da parte di UBI Banca del suindicato valore di 8 miliardi di Euro dell’attivo, hanno dato avvio al progetto di trasformazione in società per azioni, sottoponendo lo stesso all’Assemblea sociale convocata per il 9 ottobre 2015 in prima convocazione e per il 10 ottobre 2015 in seconda convocazione.

In tale ottica è stato definito un nuovo testo statutario, seguendo una logica concentrata specificatamente sulle previsioni statutarie vigenti non più compatibili con il nuovo status di società per azioni e su altri interventi che fossero comunque correlati, connessi e consequenziali alle citate modifiche.

In data 12 ottobre 2015 (la “**Data di Iscrizione**”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo la deliberazione con cui l’assemblea straordinaria dei soci dell’Emittente, svoltasi in data 10 ottobre 2015 in seconda convocazione, ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni. In pari data il verbale dell’assemblea straordinaria è stato reso disponibile al pubblico presso la sede sociale dell’Emittente e sul sito internet di UBI Banca (www.ubibanca.it), nella Sezione Soci (Assemblea e comunicazioni ai soci).

Il diritto di recesso, esercitabile, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. b, del codice civile, al valore di Euro 7,2880 per azione (ex art. 2437-ter, comma 3, del codice civile), è stato validamente esercitato entro il termine finale del 27 ottobre 2015 per n. 35.409.477 azioni UBI Banca (le “**Azioni Oggetto di Recesso**”) per un controvalore complessivo pari a Euro 258.064.268,38, importo che rappresentava l’esborso massimo potenzialmente a carico della Banca.

In proposito, si ricorda che, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 28 del TUB (introdotto dalla suddetta Legge 24 marzo 2015 n. 33), il diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Le disposizioni applicative emanate dalla Banca d'Italia (Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 4, introdotto con il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015), in forza della competenza a essa attribuita dalla legge, hanno precisato che gli organi con funzioni di supervisione strategica di una banca, sentito l'organo con funzione di controllo, hanno la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso anche in caso di trasformazione, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile e ferme le autorizzazioni di legge per la riduzione dei fondi propri della banca. Invero, la disciplina di cui sopra è modellata sulle fonti comunitarie nell'ambito delle previsioni prudenziali in materia di azioni emesse da banche in forma cooperativa (si vedano il Regolamento (UE) n. 575/2013 - c.d. *Capital Requirements Regulation*, "CRR" - e il Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014)¹⁵.

UBI Banca ha provveduto a recepire la previsione in tema di (facoltà di) limitazione del rimborso del recesso all'interno del proprio statuto, all'art. 46.1, lett. z, con delibera del proprio Consiglio di Sorveglianza in data 4 settembre 2015, nell'ambito delle attività prodromiche all'operazione di trasformazione da società cooperativa per azioni a responsabilità limitata in società per azioni.

Le Azioni Oggetto di Recesso rappresentavano il 3,927% circa del capitale sociale sottoscritto e versato di UBI Banca al 31 dicembre 2015.

Le Azioni Oggetto di Recesso sono state offerte in opzione e prelazione, ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, a tutti i soci UBI Banca titolari di azioni per le quali non fosse stato esercitato il diritto di recesso al prezzo di Euro 7,2880 per azione e nel rapporto di n. 1 azione ogni 24,4259 diritti posseduti.

Al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione, conclusosi il 12 gennaio 2016, è stata espressa la volontà di acquistare n. 58.322 azioni UBI Banca al prezzo unitario di Euro 7,2880.

Nella giornata del 28 gennaio 2016 sono state offerte sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), al prezzo unitario di recesso di Euro 7,2880 (arrotondato a Euro 7,290 nel rispetto delle regole fissate da Borsa Italiana S.p.A.), le n. 35.351.155 azioni rimaste inoperte al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione.

All'esito del collocamento sul MTA, nessuna delle sopra citate n. 35.351.155 azioni di UBI Banca è stata acquistata.

In data 3 febbraio 2016 si è proceduto al regolamento della compravendita delle n. 58.322 azioni di UBI Banca oggetto di esercizio del diritto di opzione in prelazione, sulla base di un riparto di tale quantitativo di azioni fra i soci recedenti in misura proporzionale al rispettivo quantitativo di azioni oggetto di recesso per un controvalore pari a circa 425.000 Euro.

Con riferimento alle n. 35.351.155 azioni non acquistate a seguito delle procedure di offerta in opzione e prelazione e di collocamento sul MTA, il Consiglio di Sorveglianza aveva già determinato di volersi avvalere, se del caso, della facoltà di limitare il rimborso di tali azioni sulla base del criterio illustrato nella Relazione Illustrativa all'Assemblea di trasformazione pubblicata in data 9 settembre 2015, che prevedeva una soglia sotto la quale il coefficiente di capitale primario di classe 1 (definito "CET1 ratio") "fully loaded" non sarebbe potuto scendere per effetto del rimborso delle azioni oggetto di recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato. Tale soglia era rappresentata dalla media aritmetica tra (i) il CET1 ratio richiesto al Gruppo UBI dalla BCE in forza dell'ultima decisione assunta al riguardo (la c.d. "SREP decision"), incrementato di 150 b.p., e (ii) l'ultimo CET1 ratio medio disponibile rilevato dalla BCE con riferimento alle banche sottoposte a vigilanza unica europea (al 31 dicembre 2014).

In particolare, la suddetta soglia di CET1 Fully loaded era pari all'11,62%, così determinata:

$$[(9,25\% \text{ (SREP decision del novembre 2015)} + 1,50\%) + 12,48\%] / 2 = 11,62\%$$

Tale soglia andava a confrontarsi con un CET1 ratio fully loaded al 31 dicembre 2015 pari all'11,64%, in diminuzione rispetto al CET1 ratio fully loaded del 12,56% al 30 settembre 2015 essenzialmente per effetto dell'aggiornamento dei

¹⁵ In particolare, il riferimento è all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR), nonché all'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014. I Paragrafi 2 e 3 di tale art. 10 prevedono, da un lato, che, ai fini della computabilità delle azioni nel capitale di qualità primaria di una banca popolare, "la capacità dell'ente di limitare il rimborso conformemente alle disposizioni che regolano gli strumenti di capitale di cui all'art. 29, paragrafo 2, lett. b), e dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, riguarda sia il diritto di rinviare il rimborso che il diritto di limitare l'importo rimborsabile (...)"; e, dall'altro lato, che "l'entità dei limiti al rimborso previsti dalle disposizioni che regolano gli strumenti è determinata dall'ente sulla base della sua situazione prudenziale in qualsiasi momento, considerando in particolare, ma non esclusivamente, i seguenti elementi: a) la situazione complessiva dell'ente in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità; b) l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale rispetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente ai requisiti fissati all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, agli specifici requisiti di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell'articolo 128, punto 6, della stessa direttiva".

parametri di rischio creditizio inclusi nel modello di rating interno a tutto il 2014 e dell'impatto del finanziamento e dei contributi straordinari al Fondo di Risoluzione.

Il Consiglio di Gestione ha proposto quindi al Consiglio di Sorveglianza di procedere al rimborso di n. 1.807.217 azioni delle complessive 35.351.155, quantitativo poi arrotondato a n. 1.807.220 azioni al fine di assicurare la parità di trattamento fra i soci recedenti titolari dello stesso numero di azioni oggetto di recesso. Sulla base del prezzo di liquidazione di Euro 7,2880 per azione, il controvalore delle n. 1.807.220 azioni da rimborsare ammontava a Euro 13.171.019,36; l'incidenza del numero totale delle azioni oggetto di liquidazione (somma fra le n. 58.322 azioni oggetto di opzione e di prelazione e le n. 1.807.220 azioni da rimborsare) è risultato pari al 5,268% del quantitativo di azioni oggetto di recesso e allo 0,207% del numero di azioni costituenti il capitale sociale al 31 dicembre 2015. Il relativo controvalore è già recepito nel CET1 ratio phased in e nel CET1 ratio fully loaded al 31 dicembre 2015.

Tale rimborso a favore dei soci recedenti è avvenuto in data e per valuta 8 aprile 2016 a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione alla riduzione dei fondi propri da parte della Banca Centrale Europea.

Si segnala che, successivamente, con ordinanza pubblicata in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l'efficacia del 9° aggiornamento del giugno 2015 della Circolare n. 285 della Banca d'Italia nella parte in cui prevede la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni.

Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto *inter alia* il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso.

In particolare, al riguardo, il Consiglio di Stato ha reputato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (*Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*), convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2015, n. 33, sotto tre distinti profili: (i) il primo profilo concerne la carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti per l'adozione dello strumento legislativo del decreto legge (contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost.); (ii) il secondo profilo concerne il potere, conferito alle banche popolari che procedano alla trasformazione in società per azioni, di limitare - e quindi anche di escludere *in toto* - il diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso, anziché l'attribuzione del potere di procedere soltanto al relativo differimento, peraltro entro limiti temporali predeterminati e a fronte dell'attribuzione di un interesse corrispettivo (contrasto con gli artt. 41, 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU); (iii) il terzo profilo concerne l'attribuzione alla Banca d'Italia del potere di disciplinare le modalità dell'esclusione del diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso, nella misura in cui detto potere viene attribuito "*anche in deroga a norme di legge*" e quindi con il conferimento, in capo all'Autorità di Vigilanza, di un "*potere di delegificazione in bianco, senza la previa e puntuale indicazione, da parte del legislatore, delle norme legislative che possano essere derogate e, altresì, in ambiti coperti da riserva di legge*" (contrasto con gli artt. 1, 3, 95, 97, 23 e 42 Cost.).

Per contro, il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondati gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dai ricorrenti, aventi per oggetto: l'irragionevolezza della soglia (pari a otto miliardi di euro) individuata dal legislatore per - *inter alia* - la trasformazione delle banche popolari in società per azioni; l'incompatibilità, per le banche popolari, dell'adozione della forma giuridica della società cooperativa nelle ipotesi del superamento del limite degli otto miliardi di euro dell'attivo; la disparità di trattamento tra le banche popolari cooperative e tutte le altre cooperative, nonché tra i soci delle banche 'sopra soglia' e di quelle 'sotto soglia', tra i soci delle banche popolari soggette all'obbligo di trasformazione e quelli delle banche costituite in società per azioni, nonché con i soci di altre cooperative non a mutualità prevalente; la lesione delle competenze legislative regionali, sotto diversi profili, tra i quali, segnatamente, quello concernente l'ambito della potestà legislativa regionale concorrente (in tema di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale), nonché quelli afferenti il rispetto del principio di leale collaborazione e di quello di sussidiarietà orizzontale.

Non sono noti i tempi in cui sarà pronunciata e resa pubblica la decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato con la suddetta ordinanza di rimessione¹⁶.

¹⁶ Peraltro, occorre menzionare che già in precedenza era stata sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale della citata normativa di riforma delle banche popolari, atteso che la Regione Lombardia, in data 29 maggio 2015, ha presentato ricorso in via principale alla Corte Costituzionale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Prima Serie Speciale - Corte Costituzionale - n. 28 del 15 luglio 2015) chiedendo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, sotto quattro distinti profili, aventi per oggetto: (i) la lesione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale" (contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.); (ii) la violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza (sotto il profilo della fissazione del limite di otto miliardi di euro dell'attivo, per il mantenimento della forma cooperativa) e la mancata partecipazione delle regioni al procedimento legislativo (contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lett. e) e 3 Cost.), nonché, in via graduata, la violazione del principio di leale collaborazione, per non avere considerato le attribuzioni, le prerogative e le attribuzioni regionali (contrasto con gli artt. 5 e 120 Cost.); (iii) la violazione del principio di sussidiarietà orizzontale (secondo il quale spetta anche alle Regioni, oltreché alle Province e ai Comuni, e non già esclusivamente allo Stato, la cura delle attività di interesse

Si segnala, infine, che in data 15 dicembre 2016 è stato pubblicato il decreto cautelare con cui il Consiglio di Stato, pronunciandosi su richiesta della Banca Popolare di Sondrio, ha sospeso - oltre che le “*parti*” della Circolare di Banca d’Italia n. 285 sopra specificamente individuate - anche “*il decorso del termine per le trasformazioni societarie*” di cui al più volte menzionato decreto-legge di riforma (*i.e.* il termine in scadenza al 27 dicembre 2016 per, *inter alia*, la trasformazione in società per azioni), sino all’esito della camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, fissata al 12 gennaio 2017. All’esito di tale camera di consiglio, con ordinanza pubblicata in data 13 gennaio 2017, il Consiglio di Stato ha disposto che il termine per le operazioni di trasformazione resti sospeso fino alla pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale innanzi illustrata (e precisamente sino alla data di pubblicazione dell’ordinanza che verrà emessa dal Consiglio di Stato all’esito della seduta che si terrà successivamente a tale pronuncia, per la decisione in merito alla seconda fase dell’incidente cautelare).

Alla luce di quanto precede, sono in corso approfondimenti da parte di UBI Banca, sotto il profilo legale, funzionali a valutare se e quale possa essere l’eventuale impatto economico-patrimoniale su UBI Banca delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, anche tenuto conto della normativa applicabile alla fattispecie (ivi inclusa quella di fonte comunitaria, come il Regolamento (UE) n. 575/2013 e il Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014).

In particolare, non è possibile stabilire gli eventuali effetti negativi che potrebbero derivare sulla situazione economica e patrimoniale dell’Emittente; e ciò non solo perché occorre attendere che sia emessa la pronuncia della Corte Costituzionale e conoscere le relative motivazioni, ma anche tenuto conto che la questione di diritto relativa agli effetti di un’eventuale sentenza che dichiarasse l’incostituzionalità della normativa *de qua* sulla situazione di UBI è complessa e non vi sono precedenti. In tale contesto, verranno altresì considerati gli eventuali interventi normativi che dovessero essere adottati in proposito.

Piano Industriale 2016-2019/2020

Il 27 giugno 2016 il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato il Piano Industriale di Gruppo proposto dal Consiglio di Gestione contenente le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali per il periodo 2016-2019/2020.

Il nuovo Piano Industriale prevede in particolare:

- a. la creazione di una Banca Unica (vedi *infra*);
- b. un incremento delle coperture dei crediti deteriorati.

Banca Unica

Il progetto “Banca Unica” prevede la fusione per incorporazione (l’“**Operazione**”) nella Capogruppo UBI Banca entro la prima metà del 2017 delle banche territoriali (le “**Banche Rete**”) del Gruppo UBI Banca, ossia Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (“**BPCI**”), Banca Regionale Europea S.p.A. (“**BRE**”), Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A. e Banca di Valle Camonica S.p.A.. L’Operazione è stata approvata - per i profili di pertinenza - anche dai Consigli di Amministrazione delle Banche Rete.

L’Operazione è volta a conseguire l’obiettivo strategico di un’ulteriore semplificazione dei processi decisionali e gestionali nell’ambito del Gruppo UBI Banca e a realizzare significativi risparmi di costi.

In data 14 ottobre 2016 l’assemblea straordinaria di UBI Banca ha approvato l’Operazione. L’Operazione è stata altresì approvata dalle assemblee di Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A. e Banca di Valle Camonica S.p.A.. L’Operazione è stata altresì approvata

generale, tra le quali vi è la cooperazione), con riferimento a molteplici ed eterogenei valori costituzionali, quali la tutela del risparmio, la libertà contrattuale e di iniziativa economica, gli scopi solidaristici di coloro che si sono associati per perseguire le finalità mutualistiche (contrasto con l’art. 118, quarto comma, Cost., in “combinato disposto” con gli artt. 45 e 47, nonché con gli artt. 2, 18 e 41 Cost.) e (iv) l’insussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza alla base dell’adozione dello strumento legislativo rappresentato dal decreto legge (contrasto con l’art. 77, secondo comma, e 117 Cost., “anche in combinato disposto” con l’art. 3 Cost.). Con sentenza pubblicata in data 21 dicembre 2016 la Corte Costituzionale ha rigettato integralmente il ricorso della Regione Lombardia di cui sopra. In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato: (i) “*inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 33, promossa, in riferimento agli artt. 118, quarto comma, 2, 18, 41, 45 e 47 della Costituzione*”; (ii) “*inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 3 Cost.*”; (iii) “*non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.*”; (iv) “*non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 3 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.*”; e (v) “*non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3 e 117 Cost.*”. In particolare, si segnala che, con tale pronuncia, la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistenti i requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti per l’adozione del decreto-legge di riforma, ritenendo pertanto non fondata uno dei (tre) profili di illegittimità costituzionale sollevati dal Consiglio di Stato nella sopra richiamata ordinanza di rimessione in data 15 dicembre 2016.

dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e di Banco di Brescia S.p.A. controllate al 100% da UBI Banca.

Per perfezionare la prima parte dell'Operazione (fusione di BRE e BPCI in UBI Banca), UBI Banca ha proceduto al concambio con azioni UBI, delle partecipazioni di minoranza detenute da terzi nelle due Banche Rete, e in particolare delle residue partecipazioni di minoranza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (la "**Fondazione Cuneo**") in Banca Regionale Europea e della Fondazione Banca del Monte di Lombardia in Banca Popolare Commercio e Industria. Ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 27 giugno 2016 tra UBI Banca e la Fondazione Cuneo, titolare del 24,904% del capitale sociale di BRE, UBI Banca ha provveduto in data 15 novembre 2016 all'acquisto di tutte le azioni privilegiate di proprietà della Fondazione Cuneo (e cioè di n. 50.473.189 azioni privilegiate BRE) e di n. 18.240.680 azioni di risparmio BRE sempre di proprietà della Fondazione Cuneo, per un prezzo complessivo pari a Euro 120.000.000 (ai sensi di quanto previsto nei documenti dell'Operazione, UBI Banca ha provveduto inoltre al riacquisto pre-fusione di complessive 662.201 azioni risparmio BRE detenute da altri azionisti di minoranza).

In data 15 novembre sono stati stipulati i primi due atti di fusione (gli "**Atti di Fusione**") relativi, rispettivamente, alla fusione per incorporazione di Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. e Banca Regionale Europea S.p.A. in UBI Banca. Gli Atti di Fusione prevedono che entrambe le fusioni acquistino efficacia verso i terzi a far data dal 21 novembre 2016 (la "**Data di Efficacia**").

Gli effetti contabili e fiscali delle fusioni decorrono dal 1° gennaio 2016.

Con effetto dalla Data di Efficacia, tutte le azioni ordinarie di BPCI e di BRE detenute dai soci diversi da UBI Banca sono state annullate e concambiate con nuove azioni di UBI Banca. Le azioni di BPCI e di BRE detenute da UBI Banca sono state invece interamente annullate senza concambio.

A decorrere dalla Data di Efficacia (21 novembre 2016), il capitale sociale di UBI Banca è stato pertanto aumentato per Euro 186.378.597,50 mediante emissione di n. 74.551.439 azioni, passando quindi a Euro 2.440.750.027,50 (n. 976.300.011 azioni prive di valore nominale), fatto salvo l'ulteriore aumento dovuto all'applicazione del meccanismo di arrotondamento in sede di gestione delle operazioni di concambio.

L'applicazione di tale meccanismo di arrotondamento ha comportato, in data 30 novembre 2016, l'emissione di n. 384 azioni UBI Banca (con un conseguente aumento del capitale sociale di 960 Euro), in aggiunta alle n. 74.551.439 azioni emesse alla Data di Efficacia. Il nuovo importo del capitale sociale di UBI Banca, pari a Euro 2.440.750.987,50 (n. 976.300.395 azioni prive di valore nominale), è stato iscritto in data 30 novembre 2016 presso il Registro Imprese di Bergamo.

Ad esito dell'Operazione, il capitale sociale di UBI Banca sarà aumentato per l'importo complessivo di massimi Euro 189.444.377,50 mediante l'emissione di massime n. 75.777.751 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Sotto il profilo del patrimonio regolamentare, l'Operazione determinerà una crescita del CET1 Ratio Fully Loaded quantificabile in circa 30 punti base sui ratio calcolati al 30 Settembre 2016. Tale valore recepisce l'impatto dei 120.000.000 di Euro relativi all'acquisto delle azioni privilegiate e di risparmio di proprietà della Fondazione Cuneo effettuato in data 15 novembre 2016.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto comunicato dall'Emittente nei comunicati stampa del 27 giugno 2016, del 6 settembre 2016, del 15 ottobre 2016, del 15 novembre 2016 e del 30 novembre 2016 disponibili sul sito www.ubibanca.it.

Sottoscrizione del contratto di compravendita per l'acquisto del 100% del capitale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti

Facendo seguito all'offerta vincolante (l'"**Offerta**"), presentata da UBI Banca in data 11 gennaio 2017 al Fondo Nazionale di Risoluzione (il "**Venditore**") per l'acquisto del 100% del capitale di Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (le "**Target Bridge Institutions**"), incluse le relative controllate (complessivamente l'"**Operazione**"), UBI Banca ha reso noto con comunicato stampa del 18 gennaio 2017, che è stato sottoscritto in pari data il contratto di compravendita delle Target Bridge Institutions.

Si prevede che il perfezionamento dell'Operazione possa avvenire indicativamente nel primo semestre 2017 (il "**Closing**"), previo soddisfacimento delle condizioni sospensive dell'Operazione medesima di seguito indicate.

Prezzo e presupposti dell'Operazione

Il corrispettivo per l'acquisto dell'intero capitale delle Target Bridge Institutions è stato fissato in 1 (uno) Euro.

L'Operazione si basa sul presupposto essenziale che, su base aggregata, le Target Bridge Institutions presentino alcuni parametri rilevanti tra i quali:

- un patrimonio netto contabile alla data di riferimento almeno pari a 1.010 milioni di Euro;

- RWA (*pillar 1*) non superiori a 10,6 miliardi di Euro;
- un *Liquidity Coverage Ratio* medio ponderato superiore al 100%;
- un CET1 *ratio* medio ponderato non inferiore al 9,1%.

È previsto altresì che:

i) laddove la situazione patrimoniale delle Target Bridge Institutions evidenziasse un patrimonio netto superiore a quello previsto per i parametri rilevanti, e purché sia rispettato un CET1 ratio minimo del 9,1%, un importo corrispondente a tale eccedenza sarà vincolato da UBI Banca al Closing in un deposito vincolato in favore del Venditore ma anche nel proprio interesse, a garanzia degli impegni di indennizzo assunti contrattualmente dal Venditore;

ii) laddove invece, la situazione patrimoniale consolidata delle Target Bridge Institutions, evidenziasse uno scostamento in negativo di anche uno solo dei parametri rilevanti non rimediato dal Venditore:

- in caso di scostamento in negativo superiore al 5% rispetto alle soglie sopra identificate, UBI Banca avrà a sua discrezione il diritto di recedere dal contratto di acquisto delle Target Bridge Institutions, senza alcun diritto o pretesa da una parte nei confronti dell'altra;
- nel caso in cui il CET1 *ratio* risultasse inferiore all'8,5%, in mancanza di intesa entro 10 giorni lavorativi tra le parti in merito alla possibile adozione di idonee misure compensative, UBI Banca e il Venditore saranno automaticamente liberati dall'obbligo di procedere al Closing.

Attraverso l'Operazione di acquisto delle Target Bridge Institutions il Gruppo UBI stima di conseguire i seguenti obiettivi:

- i) incrementare la quota complessiva di mercato (sia in termini di impieghi a imprese e famiglie);
- ii) generare un impatto positivo sulla redditività ordinaria del Gruppo UBI grazie alle sinergie derivanti dall'Operazione. UBI Banca potrà inoltre utilizzare le Attività Fiscali Differite (DTA) sulle perdite fiscali pregresse delle Target Bridge Institutions.

Il contratto di compravendita prevede il rilascio di adeguate garanzie e manleve a favore di UBI Banca per eventuali rischi di natura legale, fiscale, contabile, giuslavoristica, ecc..

Le condizioni sospensive al Closing dell'Operazione

L'obbligo delle parti di addivenire al *closing* dell'Operazione sarà sospensivamente condizionato al verificarsi di determinati eventi.

In particolare, oltre alle usuali condizioni sospensive previste per operazioni simili (autorizzazioni BCE, Antitrust e Commissione Europea), sono previste specifiche condizioni sospensive tra cui:

- (i) esecuzione e perfezionamento della ricapitalizzazione da parte del Venditore per un importo stimato in 450 milioni di Euro a favore delle Target Bridge Institutions;
- (ii) avvenuta cessione dei crediti deteriorati non inclusi nel perimetro dell'Operazione (complessivamente ~2,2 miliardi di Euro lordi);
- (iii) approvazione da parte dell'assemblea di UBI Banca dell'aumento di capitale di massimi Euro 400 milioni mediante offerta in opzione agli azionisti.

Per ulteriori informazioni in relazione ai termini e ai contenuti dell'Operazione si rinvia a quanto pubblicato dall'Emittente con comunicati stampa del 12 gennaio 2017 e del 18 gennaio 2017, disponibili sul sito www.ubibanca.it.

MODIFICHE AL CAPITOLO 9. “ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA”

Il sottoparagrafo “Consiglio di Sorveglianza” riportato al paragrafo 9.1 “Nome, indirizzo e funzioni presso l’Emittente degli attuali componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza” è integrato come segue:

Si precisa che in data 22 dicembre 2016, il Consigliere di Sorveglianza Gian Luigi Gola ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Sorveglianza con efficacia in pari data. Pertanto, alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione, il Consiglio di Sorveglianza risulta composto da 14 membri.

Il sottoparagrafo “Direzione Generale” riportato al paragrafo 9.1 “Nome, indirizzo e funzioni presso l’Emittente degli attuali componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza” è modificato come segue:

Direzione Generale

La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale, carica attualmente ricoperta dal Consigliere Delegato dottor Victor Massiah, da un Vice Direttore Generale Vicario e da due Vice Direttori Generali.

La tabella riportata di seguito elenca nome e posizione, alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione, dei componenti della Direzione Generale. Sono riportate inoltre le cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni.

NOME	CARICA RICOPERTA NELL’EMITTENTE	CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE O BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI
MASSIAH Victor	Direttore Generale e Consigliere Delegato	Consigliere: - Associazione Bancaria Italiana - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Consigliere di Gestione: Schema Volontario di Intervento (FITD)
SONNINO Elvio	Vice Direttore Generale Vicario e Consigliere di Gestione	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: - IW Bank Spa (*) Consigliere Delegato - UBI Sistemi e Servizi SCpA (*) Consigliere: - UBI Academy SCRL (*) - UBI Banca International Sa (*) Presidente del Consiglio Direttivo: - Centro Studi Nazionale per il Controllo e la Gestione dei Rischi Aziendali
GEERTMAN Frederik	Vice Direttore Generale	Consigliere: - IW Bank Spa (*) - Prestitalia SpA (*)
LEIDI Rossella	Vice Direttore Generale	Consigliere: - UBI Academy scarl (*) - UBI Pramerica Sgr SpA (*) - Lombarda Vita SpA

(*) Società appartenenti al Gruppo UBI Banca

Gli aggiornamenti relativi alle informazioni della Direzione Generale saranno di volta in volta pubblicati sul sito *internet*

www.ubibanca.it dell'Emittente.

Tutti i membri della Direzione Generale, ai fini della carica svolta, sono domiciliati presso la Sede Sociale dell'Emittente.

MODIFICHE AL CAPITOLO 10. “PRINCIPALI AZIONISTI”

I paragrafi 10.1. “Informazioni relative agli assetti proprietari” e 10.2. “Accordi, noti all'Emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente” sono interamente sostituiti dai presenti:

10.1. Informazioni relative agli assetti proprietari

Alla data del 31 dicembre 2016 nessun soggetto esercita il controllo dell'Emittente.

Al 31 dicembre 2016, il capitale sociale di UBI Banca era pari a Euro 2.440.750.987,50 interamente sottoscritto e versato, costituito da n. 976.300.395 azioni ordinarie.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale ad esito della trasformazione in Società per Azioni, sino al 26 marzo 2017 nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite.

Sulla base alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 (fonte: www.consob.it), i soggetti che risultano detenere partecipazioni superiori al 3% sono i seguenti:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: 5,910%;
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia: 5,208%;
- Silchester International Investors LLP, con il 5,123% del capitale detenuto per finalità di gestione del risparmio¹⁷ (comunicazione del 4 novembre 2015).

10.2. Accordi, noti all'Emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, non sussistono accordi dalla cui attuazione possa scaturire, ad una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

Si segnala che:

- a. in data 1 febbraio 2016 UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la costituzione in data 27 gennaio 2016 di un Patto Parasociale tra azionisti di UBI Banca SpA denominato “Patto dei Mille” unitamente all'Estratto del predetto Patto (pubblicato sul quotidiano MF del 2 febbraio 2016) che ai sensi di normativa è stato reso disponibile sul sito della Banca.

Ai sensi della vigente normativa UBI Banca ha provveduto a pubblicare sul sito della Banca, le relative “Informazioni Essenziali” di cui all'art. 130 Regolamento Emittenti.

Sulla base dell'ultima comunicazione, effettuata in data 25 novembre 2016, hanno aderito a detto Patto n. 93 azionisti, che hanno vincolato n. 28.893.691 azioni ordinarie, pari al 2,96% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l'esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

Obblighi di preventiva consultazione

Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsi per definire un'azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di membri del

¹⁷ Percentuale calcolata sul capitale sociale di UBI Banca al 4 novembre 2015 (data della comunicazione)

consiglio di sorveglianza e alle materie sottoposte all'approvazione dell'assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato.

Esercizio del diritto di voto

I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall'assemblea del Patto. L'assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

Circolazione delle Azioni Sindacate

Il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l'esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate, sono subordinate all'espressa autorizzazione dell'assemblea del Patto.

L'autorizzazione di cui al paragrafo precedente non è richiesta qualora il trasferimento: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati prima della sottoscrizione o dell'adesione al Patto.

Clausole penali

In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall'Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

Durata e recesso dal Patto

Il Patto è a tempo indeterminato.

I titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto con un preavviso pari a tre mesi. Il recesso è comunicato mediante lettera raccomandata inviata al Presidente.

- b. In data 18 febbraio 2016 UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la costituzione in data 17 febbraio 2016 di un Patto Parasociale tra azionisti di UBI Banca SpA denominato "Sindacato Azionisti UBI Banca Spa" unitamente all'Estratto del predetto Patto (pubblicato sul quotidiano Il Giornale del 18 febbraio 2016) che ai sensi di normativa è stato reso disponibile sul sito della Banca.

Ai sensi della vigente normativa, UBI Banca ha provveduto a pubblicare sul sito della Banca, le relative "Informazioni Essenziali" di cui all'art. 130 Regolamento Emittenti.

Sulla base dell'ultima comunicazione, effettuata in data 16 dicembre 2016, sono state complessivamente apportate, da parte di n. 175 azionisti ("Partecipanti") al Sindacato Azionisti UBI Banca Spa n. 132.730.876 azioni ordinarie ("Azioni Sindacate"), pari al 13,60% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

Il Patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e l'esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di UBI Banca (art. 122, co. 1, TUF), l'obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

I Capigruppo si impegnano a riunirsi in Assemblea per deliberare, su proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, in merito agli argomenti sotto elencati, con la maggioranza delle azioni sindacate (50% più 1) se la delibera è conforme alla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, ovvero con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate se la delibera è difforme dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza:

Obblighi di voto

- predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che i Partecipanti si impegnano a votare con tutte le Azioni UBI possedute. Eguale impegno è assunto per la sostituzione da parte dell'Assemblea di UBI Banca di membri del Consiglio di Sorveglianza venuti a cessare;
- determinazione delle deliberazioni da assumere in ordine alle Assemblee straordinarie di UBI Banca nelle quali i partecipanti si impegnano a votare con tutte le azioni UBI possedute;

Altre determinazioni

- ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l'Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere;
- modifiche delle norme contenute nel Patto.

Obblighi di consultazione

Inoltre e comunque i Partecipanti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle materie di relazione alle quali è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria di UBI Banca.

Circolazione delle azioni

È ammesso il recesso dal Sindacato anche prima della scadenza con tutte le azioni conferite dal Sindacato nel mese di gennaio e luglio di ogni anno dandone comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato.

Ciascun Partecipante può liberamente cedere, in qualunque momento, parte delle azioni conferite al Sindacato, dandone tempestiva comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato, salvo che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e la data dell'Assemblea di UBI Banca che delibera in merito alla nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché nel periodo intercorrente tra la delibera dell'Assemblea dei Capigruppo relativa al comportamento da tenere nell'Assemblea straordinaria di UBI Banca e la conclusione dell'Assemblea straordinaria medesima.

Clausole penali

Non sono previste clausole penali.

Deposito delle azioni

Le azioni sindacate devono essere depositate presso banche appartenenti al Gruppo UBI, o, su autorizzazione del Presidente, presso altro istituto bancario.

Durata del Patto - Rinnovo

La durata del Patto è fissata al 10 febbraio 2019.

Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di Azioni Sindacate esercitino il diritto di recedere dal Patto entro l'ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto si rinnoverà fra gli altri titolari di Azioni Sindacate, purché rimangano vincolate nel Patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.

Per ulteriori informazioni relative ai patti sopra indicati si rinvia ai relativi estratti e "Informazioni Essenziali" pubblicati sul sito di UBI Banca www.ubibanca.it.

MODIFICHE AL CAPITOLO 11. “INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE”

Il paragrafo 11.1. “Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati” è interamente sostituito dal presente:

11.1. Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Le informazioni finanziarie relative all’Emittente sono contenute nei documenti finanziari incorporati mediante riferimento al presente Documento di Registrazione relativi al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014. Tali documenti finanziari sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede sociale dell’Emittente in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, nonché consultabili sul sito *internet* della Banca www.ubibanca.it.

Al fine di individuare agevolmente alcuni specifici elementi informativi, si riporta qui di seguito un indice sintetico.

Fascicolo del bilancio consolidato del Gruppo UBI Banca per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2013:

Fascicolo del bilancio consolidato del Gruppo UBI Banca per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014:

Informazioni finanziarie	Esercizio chiuso al 31.12.2015	Esercizio chiuso al 31.12.2014
Stato Patrimoniale	pag. 194	pag. 192
Conto Economico	pag. 195	pag. 193
Prospetto della redditività complessiva	pag. 196	pag. 194
Rendiconto Finanziario	pag. 199	pag. 197
Prospetto di Variazione del Patrimonio Netto	pagg. 197 – 198	pagg. 195 – 196
Nota Integrativa	pagg. 201 – 379	pagg. 199 – 385
<i>Di cui Parte A - Politiche Contabili</i>	<i>pagg. 202 – 236</i>	<i>pagg. 200 – 233</i>
<i>Di cui Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura</i>	<i>pagg. 297 – 360</i>	<i>pagg. 297 – 367</i>
Relazione della Società di Revisione	pagg. 190 – 191	pagg. 187 – 190

Il paragrafo 11.4 “Data delle ultime informazioni finanziarie” è interamente sostituito dal presente:

11.4. Data delle ultime informazioni finanziarie

Le ultime informazioni finanziarie relative all'Emittente e al Gruppo Bancario UBI Banca sono riportate nel bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2016 e messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale dell'Emittente – incluso il sito *internet* dell'Emittente www.ubibanca.it.

Il paragrafo 11.5 “Informazioni finanziarie infrannuali” è interamente sostituito dal presente:

11.5. Informazioni finanziarie infrannuali

Dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione l'Emittente ha pubblicato informazioni finanziarie semestrali al 30 giugno 2016 e intermedie al 30 settembre 2016 che sono da ritenersi incluse mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione. Le informazioni finanziarie al 30 giugno 2016 sono state sottoposte a revisione limitata, inclusa mediante riferimento e reperibili sul sito www.ubibanca.it. Le informazioni finanziarie al 30 settembre 2016 non sono soggette a revisione contabile e sono reperibili sul sito www.ubibanca.it.

Al fine di individuare agevolmente alcuni specifici elementi informativi, si riporta qui di seguito un indice sintetico.

Fascicolo del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2016:

Informazioni finanziarie	Semestre chiuso al 30.06.2016
Stato Patrimoniale	pag. 158
Conto Economico	pag. 159
Prospetto della redditività complessiva	pag. 160
Rendiconto Finanziario	pag. 163
Prospetto di Variazione del Patrimonio Netto	pagg. 161-162
Relazione della Società di Revisione	pag. 211

Fascicolo del bilancio consolidato intermedio del Gruppo UBI Banca al 30 settembre 2016:

Informazioni finanziarie	Trimestre chiuso al 30.09.2016
Stato Patrimoniale	pag. 100
Conto Economico	pag. 101
Prospetto della redditività complessiva	pag. 101
Rendiconto Finanziario	pag. 104
Prospetto di Variazione del Patrimonio Netto	pagg. 102-103

Il paragrafo 11.6.1. “Procedimenti giudiziari e arbitrali” è integrato come segue:

A fronte dei propri contenziosi, nel Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2016, il Gruppo UBI Banca evidenzia passività potenziali pari a 430 milioni di Euro, un fondo per controversie legali pari a 80,5 milioni di Euro ed un accantonamento relativo al contenzioso tributario pari a 4,6 milioni di Euro inclusi nel Fondo per rischi ed oneri.

Il paragrafo 11.6.3. “Procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza” è interamente sostituito dal presente:

11.6.3. Procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza

Il Gruppo UBI Banca è soggetto ad un’ articolata regolamentazione ed alla vigilanza, tra l’altro, da parte della Banca d’Italia e della CONSOB.

Nell’ambito di un intervento a livello di sistema, il 3 ottobre 2014 Banca d’Italia aveva avviato un accertamento mirato a valutare politiche e prassi di remunerazione e incentivazione in essere presso il Gruppo UBI Banca. Nei primi giorni del mese di dicembre il team ispettivo già presente in UBI Banca per l’analisi di tale tematica era stato temporaneamente integrato al fine di verificare l’idoneità delle procedure utilizzate per la gestione e la trasmissione delle informazioni sui prestiti conferiti a garanzia delle operazioni di credito dell’Eurosistema (ABACO). Le verifiche si erano concluse il 19 dicembre 2014.

Con riferimento all’accertamento in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, l’11 marzo 2015 Banca d’Italia ha consegnato le proprie constatazioni che evidenziano risultanze ispettive positive e segnalano, nel contempo, aree di possibile miglioramento. Con lettera del 10 aprile 2015 sono state indicate all’Organo di Vigilanza le specifiche iniziative programmate per il perseguimento degli auspicati affinamenti. Alla data di redazione del presente Supplemento al Documento di Registrazione non ci sono novità. Riguardo ai controlli sulle procedure di gestione dei prestiti bancari utilizzati a garanzia delle operazioni di credito dell’Eurosistema, Banca d’Italia - con comunicazione del 17 marzo 2015 - ha espresso un giudizio positivo, anche in questo caso evidenziando alcuni profili di attenzione. In merito, sono state approfondite e analizzate le materie evidenziate dall’Autorità di Vigilanza e, con lettera del 27 aprile 2015, sono state comunicate le attività programmate e il connesso piano di attuazione delle implementazioni. Alla data di redazione del presente Supplemento al Documento di Registrazione non ci sono novità. Successivamente Banca d’Italia ha integrato le verifiche procedendo – nei giorni 21-23 aprile 2015 – ad un breve accertamento volto a verificare l’adeguatezza delle procedure e dei processi adottati per la rilevazione delle informazioni sull’insieme dei debitori potenzialmente idonei per il rifinanziamento di politica monetaria, in termini di monitoraggio delle performance dei sistemi IRB. Non è al momento pervenuta alcuna indicazione in merito da parte della Banca d’Italia.

Nel corso del secondo trimestre del 2015 il Gruppo UBI Banca è stato inoltre interessato da una visita ispettiva in loco condotta da un team di esponenti della Banca d’Italia e della BCE che ha avuto per oggetto il rischio informatico (IT). Gli accertamenti hanno preso avvio il 30 marzo e si sono conclusi il 19 giugno 2015. Il 18 novembre 2015 è pervenuto il relativo rapporto che evidenzia un giudizio ampiamente soddisfacente del complessivo presidio del rischio IT all’interno del Gruppo UBI Banca, pur segnalando ambiti di affinamento e miglioramento (ad es. in tema di continuità operativa e di contrasto a cyber attacchi e a frodi informatiche). Dopo le osservazioni preliminari fornite negli ultimi giorni del 2015, il 24 febbraio 2016 UBI Banca ha inviato alla BCE un’ articolata risposta contenente fra l’altro un dettagliato piano di attuazione degli affinamenti richiesti con le relative tempistiche di realizzazione. Il 22 luglio e il 13 ottobre 2016 sono state inviate a BCE dettagliate esposizioni di aggiornamento – rispettivamente al 30 giugno 2016 e al 30 settembre 2016 – degli interventi già conclusi o avviati, in linea con la programmazione a suo tempo comunicata.

Seguendo una modalità già sperimentata presso altri competitor nazionali, nell’ambito della valutazione della “Thematic review on risk governance and appetite” (circa il funzionamento e l’efficacia dell’azione degli organi sociali e di governo della gestione dei rischi), nel periodo dal 15 al 19 giugno 2015 esponenti del Joint Supervisory Team della BCE e di Banca d’Italia sono stati presenti in UBI Banca per assistere a una seduta del Consiglio di Sorveglianza, nonché per incontrare i principali esponenti aziendali, componenti degli Organi Sociali e responsabili di struttura. Ulteriori elementi di valutazione sono stati raccolti dalle Autorità in data 25 e 26 novembre 2015, nel corso di incontri con i vertici della Banca.

Il 13 gennaio 2016 BCE ha inviato una specifica comunicazione avente ad oggetto la citata “thematic review” evidenziante alcuni aspetti di miglioramento: con lettera del 23 febbraio 2016 la Banca ha provveduto a esporre le proprie considerazioni

e a segnalare le iniziative miranti al raggiungimento degli indicati affinamenti, in particolare in tema di organi sociali, sistema di controllo interno e governo del rischio. Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta scritta da parte di BCE.

Con comunicazione del 4 settembre 2015, Banca d'Italia aveva disposto l'avvio di accertamenti sul Gruppo UBI Banca miranti a valutare il rispetto della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela nell'ambito dell'operatività assoggettata alla disciplina del Testo Unico Bancario e di contrasto del riciclaggio. Le attività valutative del nucleo ispettivo – condotte anche presso singole succursali delle Banche del Gruppo – si sono concluse il 23 dicembre 2015.

In data 22 marzo 2016 Banca d'Italia ha comunicato alla Banca gli esiti di detti accertamenti che si sono conclusi con un giudizio parzialmente sfavorevole a motivo della contenuta ampiezza e scarsa incisività dell'azione di governo, gestione e controllo dei rischi di non conformità.

In particolare, con riguardo ai profili di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela nell'ambito dell'operatività assoggettata alla disciplina del Testo Unico Bancario sono state rilevate debolezze negli assetti interni, nei processi operativi e nei controlli, non sempre in grado di garantire il contenimento dell'esposizione ad alee di natura legale e reputazionale.

Inoltre sono emerse carenze nel governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e anomalie in materia di adeguata verifica e di alimentazione dell'Archivio Unico Informativo. In relazione a queste ultime carenze è stata avviata nei confronti della Capogruppo, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 231/2007 una procedura sanzionatoria amministrativa per carenze nell'organizzazione e nei controlli di settore e per anomalie nelle attività di adeguata verifica, alcune delle quali hanno influito anche sull'alimentazione dell'Archivio Unico Informativo.

Il 19 maggio 2016:

- sono state inviate a Banca d'Italia le specifiche osservazioni e considerazioni in ordine ai rilievi ispettivi in materia di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela;
- sono state inviate a Banca d'Italia le controdeduzioni alle contestazioni formulate, per i profili di antiriciclaggio, in relazione alla citata procedura sanzionatoria.

Si è in attesa di ricevere comunicazioni da parte della Banca d'Italia.

A partire dal 26 febbraio 2016 la Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei confronti della Capogruppo UBI Banca in tema di "*Business Model & Profitability*". Le verifiche si sono concluse il 19 maggio 2016 con un "pre-closing meeting" durante il quale sono state anticipate ai vertici aziendali le principali risultanze delle verifiche condotte: trattasi di tematiche principalmente legate ad aspetti organizzativi interni e strumenti di pianificazione e controllo. Il 25 maggio 2016 UBI Banca ha inviato al team ispettivo alcune considerazioni preliminari sulle specifiche tematiche trattate nel "pre-closing meeting". Da parte di Banca Centrale Europea non è stato ad oggi consegnato il rapporto finale sull'accertamento ispettivo: la Banca si è comunque già attivata per indirizzare i punti emersi nel pre-closing meeting.

Con comunicazione del 13 maggio 2016 la Banca Centrale Europea ha reso noto l'avvio di verifiche ispettive nei confronti del Gruppo UBI Banca in materia di "Internal and External Reporting Quality". Il focus principale riguarda i processi di aggregazione dei dati (data aggregation), con particolare riferimento al rischio di credito. Le verifiche si sono concluse in data 28 luglio 2016. In data 12 dicembre 2016 è pervenuto il rapporto finale su tale accertamento ispettivo nel quale BCE ha formalizzato le azioni correttive richieste al Gruppo UBI Banca, riconducibili principalmente alle seguenti casistiche:

- (a) formalizzazione della normativa e policy interne in ambito reporting statistico (Financial Reporting Standard - cd. FinRep) e prudenziale (Common Reporting Standard - cd. CoRep) e predisposizione di una reportistica (Tableau de Bord) periodica che evidenzia i controlli effettuati ed i relativi esiti;
- (b) rafforzamento del processo di predisposizione della segnalazione statistica e prudenziale, con specifico riferimento al rischio di credito ed alle grandi esposizioni, alla luce di quanto riscontrato nell'analisi campionaria effettuata;
- (c) rivisitazione della reportistica interna in ambito rischio di credito al fine di renderla più sintetica ed efficace nell'evidenziare gli aspetti chiave, nell'ottica di agevolare il processo decisionale.

UBI Banca ha provveduto in data 11 gennaio 2017 a fornire una risposta scritta alla BCE evidenziando, con riferimento ai rilievi sopra citati, le seguenti azioni correttive intraprese:

- (a) sono stati indirizzati gli aggiornamenti delle note metodologiche in ambito reporting statistico e prudenziale per le quali è prevista una conclusione delle attività entro il 31 Marzo 2017. Si specifica che entro tale data saranno pubblicate nella Normativa Aziendale le policy ed i processi interni, già formalizzati prima dell'avvio dell'attività ispettiva.

Inoltre, a partire dalle segnalazioni al 31 Dicembre 2016 è stata predisposta una nuova reportistica (Tableau de Bord) sull'esito dei controlli effettuati, criticità riscontrate, impatti sulle segnalazioni ed azioni correttive poste in essere;

- (b) sono stati indirizzati i punti di attenzione evidenziati a seguito dell'analisi campionaria effettuata, comunque di impatto non significativo, tramite l'aggiornamento dei sistemi IT in ambito segnalazioni statistiche e prudenziali; tali attività saranno concluse entro Giugno 2017;
- (c) sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'ispezione, è stata avviata un'attività di aggiornamento della reportistica interna in ambito rischio di credito tramite l'introduzione di una specifica sezione riepilogativa degli aspetti significativi (Executive Summary). Inoltre è in atto un progetto interno finalizzato all'allineamento di tale reportistica con quanto previsto dalle guidance EBA e BCE.

Infine si segnala che con lettera del 22 giugno 2016 la BCE ha disposto nuovi accertamenti ispettivi in tema di "Governance, Remuneration and Internal Controls", con focus in particolare su: strategie della Banca e del Gruppo con riguardo alla gestione dei conflitti di interesse, verifica delle policy e procedure che mirano alla identificazione e gestione dei soggetti correlati al Gruppo UBI Banca e quindi in potenziale conflitto di interessi, idoneità dei sistemi di controllo interno ad individuare detti conflitti. Gli accertamenti si sono conclusi in data 5 agosto 2016 e UBI Banca è in attesa di riscontri da parte di BCE.

* * *

Con lettera del 30 aprile 2014 Consob aveva comunicato ad UBI Banca l'avvio di una procedura ai sensi dell'art. 195 TUF in capo ai componenti del Consiglio di Sorveglianza – in carica dal 2009 al 30 aprile 2014, ad esclusione dei Consiglieri Agliardi, Cividini, Gallarati, Resti e Zucchi – segnalando una possibile violazione dell'art. 149 TUF in relazione ad aspetti concernenti l'informativa resa nell'ambito della Relazione sul Governo Societario. Nei termini previsti erano state inviate alla Consob le relative controdeduzioni alle quali avevano aderito tutti i Consiglieri di Sorveglianza destinatari del provvedimento. Nel 2015 l'Ufficio Sanzioni Amministrative di Consob ha quindi trasmesso agli esponenti aziendali coinvolti nel procedimento sanzionatorio e alla Banca, in qualità di responsabile in solido, la propria relazione contenente una proposta sanzionatoria motivata. Ad esito del procedimento, nel mese di ottobre 2015 Consob ha deciso l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie – in misura pari o percentualmente prossima al minimo edittale – per i soli membri del Consiglio di Sorveglianza in carica nell'anno 2009 o che abbiano assunto la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza in anni successivi, ma che fossero membri del Consiglio di Gestione sempre nell'anno 2009. Da parte di UBI Banca – quale obbligata in solido – e degli interessati è stato presentato ricorso in corte d'appello avverso la decisione assunta da Consob, attualmente pendenti avanti il Consiglio di Stato e la Corte di Appello di Brescia. Alla data di redazione del presente Supplemento non ci sono novità.

Si segnala nel contempo che – in sede di assunzione del provvedimento – Consob ha peraltro accolto l'istanza di non pubblicazione (art. 195, comma 3 TUF) ritenendo sussistenti i presupposti ivi richiesti (danno sproporzionato per le parti).

Riguardo alle indagini – avviate nel 2014 – da parte della Procura della Repubblica di Bergamo si rende noto che in data 17 novembre 2016 la Procura della Repubblica di Bergamo ha emesso e notificato un "Avviso di conclusione delle indagini preliminari – Contestuale informazione di garanzia e sul diritto di difesa – artt. 369, 369 bis e 415 bis c.p.p." nei confronti di 39 persone, tra cui 28 amministratori e dirigenti pro-tempore del Gruppo UBI Banca ed esponenti di UBI Leasing, nel quale vengono formulate le ipotesi di reato di "*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza*" (art. 2638 c.c.), di "*Illecita influenza sull'assemblea*" (art. 2636 c.c.), di "*Truffa*" (art. 640 c.p.) e di "*Inosservanza delle disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari*" (art. 136 T.U.B.), oltre ad alcuni illeciti tributari. Contestualmente la Procura ha emesso e notificato anche nei confronti di UBI Banca un avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale viene ipotizzata la sussistenza di una responsabilità "amministrativa" dell'Ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, in relazione alle fattispecie di "*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza*" (art. 2638 c.c.) e di "*Illecita influenza sull'assemblea*" (art. 2636 c.c.).

* * *

In tema di antiriciclaggio, dopo che il 24 dicembre 2014 era pervenuta da Banca d'Italia una comunicazione indirizzata alla controllata IW Bank ed alla Capogruppo UBI Banca, inerente agli esiti della verifica ispettiva effettuata dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nel periodo dal 6 novembre 2013 al 10 marzo 2014 presso IW Bank in materia di normativa antiriciclaggio (su temi quali le registrazioni in archivio unico l'adeguata verifica della clientela, l'efficacia dei controlli e degli strumenti di monitoraggio etc.), l'attività ispettiva si è conclusa senza la previsione di sanzioni.

IW Bank con le strutture preposte di Capogruppo e di UBIS si è attivata ed ha presentato – in data 20 febbraio 2015 – la relativa risposta con la predisposizione di un piano di interventi da porre in essere a fronte di alcune carenze rilevate. Successivamente sono state inviate a Banca d'Italia, da parte di IW Bank, ulteriori comunicazioni riportanti lo stato di attuazione al 30 giugno e al 31 dicembre 2015 delle citate programmate iniziative senza evidenziazioni ulteriori, alla data di redazione del presente Supplemento, da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Sempre in tema di antiriciclaggio il 31 marzo 2015 si sono conclusi gli accertamenti ispettivi in Banca Popolare di Bergamo ai sensi degli articoli 47 e 53 comma 4 del D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) avviati il 17 novembre 2014

dall'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (UIF), accertamenti in ordine ai quali Banca d'Italia non ha formulato eccezioni o richieste. Alla data di redazione del presente Supplemento non ci sono novità.

In materia di prestazione di servizi di investimento, il 29 gennaio 2015 Consob aveva notificato a Banca Popolare di Bergamo una comunicazione inerente ai profili di attenzione emersi in seguito alla verifica ispettiva di follow-up compiuta nel periodo 4 febbraio – 7 agosto 2014, richiedendo in particolare la programmazione di interventi organizzativi/informatici volti a superare i profili segnalati. Le materie evidenziate dall'Autorità riguardavano nello specifico le politiche commerciali e il sistema di incentivazione del personale, le modalità di svolgimento del servizio di consulenza e le procedure di valutazione dell'adeguatezza degli investimenti. Agli inizi di aprile 2015 Banca Popolare di Bergamo aveva provveduto ad inviare la relativa risposta ad illustrazione delle valutazioni e delle iniziative assunte e/o programmate. Con successiva comunicazione del 4 agosto 2015 Consob ha richiesto di fornire chiarimenti ed aggiornamenti in merito alle misure ed alle iniziative intraprese; la Banca ha riscontrato la menzionata richiesta in data 15 ottobre 2015. In data 21 giugno 2016 Banca Popolare di Bergamo ha ricevuto da Consob una nota in cui, nel prendere atto degli interventi assunti, sono state richieste ulteriori delucidazioni rispetto ad alcune iniziative prospettate. Detta nota è stata anche inviata alla Capogruppo UBI Banca, alla quale sono state peraltro richieste ulteriori informazioni con particolare riguardo al tema connesso alla concentrazione dei portafogli della clientela. A seguito dei riscontri trasmessi da Banca Popolare di Bergamo (con nota del 22 luglio 2016, poi integrata con nota del 29 luglio 2016) e dalla Capogruppo UBI Banca (con nota del 8 agosto 2016) Consob ha trasmesso, in data 6 dicembre 2016, a Banca Popolare di Bergamo una nota con la quale sono stati, tra l'altro, richiesti chiarimenti in merito a taluni interventi prospettati dalla Banca con specifico riguardo al sistema di programmazione commerciale, alle modalità di svolgimento del servizio di consulenza attraverso il canale internet, nonché ai processi di classificazione della clientela a fronte dell'adozione del nuovo questionario di profilatura. Detta nota è stata inoltre inoltrata a UBI Banca che, unitamente a Banca Popolare di Bergamo, ciascuna per i profili di competenza, sta elaborando tali richieste.

In data 13 novembre 2015 Borsa Italiana ha avviato un'attività di verifica sull'operatività effettuata da UBI Banca in qualità di nominated adviser (Nomad¹⁸) per una società esterna al Gruppo UBI Banca ammessa nell'aprile 2015 alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. La verifica si è conclusa il 14 dicembre 2015 con la visita presso gli Uffici di UBI Banca di Milano Corso Europa.

Più in dettaglio, la verifica ha riguardato il rispetto dei seguenti requisiti e responsabilità risultanti a carico del Nomad, così come previsti dai regolamenti di AIM Italia:

- due diligence legale e fiscale;
- due diligence finanziaria;
- parti correlate e sistema di controllo di gestione;
- attività di collocamento.

In merito ai risultati dell'attività ispettiva, Borsa Italiana ha redatto un verbale, dal tenore non censorio, che contiene suggerimenti per l'affinamento di alcuni processi operativi di dettaglio, già recepiti dalle strutture interessate. Con successiva lettera del 22 gennaio 2016 Borsa Italiana ha formalmente comunicato di non aver rilevato criticità rispetto a quanto disposto dal Regolamento Nomad circa i requisiti e le attività previste relativamente all'operazione di ammissione oggetto di verifica.

In data 27 gennaio 2016 Consob ha convocato presso la propria sede, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998), il Direttore Generale, il Presidente del Collegio Sindacale ed il Responsabile della Funzione di Compliance di IW Bank al fine di acquisire informazioni sul modello di business della Società IW Bank con particolare riferimento alle procedure di valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza adottate da IW Bank. Inoltre IW Bank il 23 novembre 2015 è stata destinataria di una richiesta di dati e notizie ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF in esito ad un'indagine della Consob sull'operatività in derivati. IW Bank ha comunicato alla Consob il 23 dicembre 2015 la risposta sui derivati ed il 14 marzo 2016 un documento in esito al summenzionato incontro del 27 gennaio 2016. Successivamente, a seguito delle suddette iniziative di vigilanza, in data 17 novembre 2016 Consob ha trasmesso ad IW Bank una richiesta di dati e notizie ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF in relazione alla prestazione del servizio di consulenza ed al funzionamento delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e/o appropriatezza delle operazioni disposte dalla clientela. A tal fine IW Bank, in data 20 dicembre 2016, ha dato riscontro alle predette richieste, ancora ad oggi all'esame della Consob.

¹⁸ Il Nomad è una figura centrale per AIM Italia. Il Nomad, infatti, iscritto in un apposito registro tenuto da Borsa Italiana, assume il compito di valutare l'appropriatezza della società ai fini dell'ammissione al mercato, supportare la stessa nel mantenere un profilo adeguato di trasparenza informativa nei confronti degli investitori nonché stimolarne l'attenzione al rispetto delle regole derivanti dall'essere negoziata su AIM Italia, MTF (Multilateral Trading Facility) organizzato e gestito da Borsa Italiana per le PMI.

* * *

Il 3 dicembre 2015 è stato notificato ad alcuni consiglieri ed ex consiglieri e dirigenti ed ex dirigenti di IW Bank un “decreto di perquisizione locale e sequestro” contenente anche un “avviso di garanzia” in qualità di persone sottoposte ad indagini ai sensi degli artt. 369 e 369 bis del Codice di Procedura Penale, emesso nei loro confronti dalla Procura di Milano. I reati dei quali viene supposta l’infrazione e quindi contestati sono l’associazione a delinquere ex art. 416 del Codice Penale (C.P.), il riciclaggio e il concorso in riciclaggio ex artt. 110 e 648 bis C.P., l’autoriciclaggio e il concorso in autoriciclaggio ex artt. 110 e 648.1 ter C.P. nonché il reato penale tributario (e relativo concorso ai sensi dell’art.110 C.P.) di “ sottrazione fraudolenta dei beni al pagamento delle imposte” ex art. 11 D.Lgs. 74/2000. È infine anche contestata la supposta violazione degli obblighi, sanzionati penalmente, di adeguata verifica ex art. 55 D.Lgs. 231/2007. Al momento non sono noti sviluppi circa le indagini in corso.

Nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 2 aprile 2016 è stato segnalato che il Consiglio di Sorveglianza ed il Comitato per il Controllo Interno di UBI Banca hanno proceduto, dopo la chiusura dell’esercizio - anche tenuto conto di articoli di stampa – alla disamina di questioni attinenti la posizione dell’allora Presidente del Consiglio di Gestione Franco Polotti, in particolare dei rapporti intrattenuti con il Gruppo da una società dal medesimo partecipata. Pur in presenza di violazioni formali, sulla base delle verifiche effettuate e delle informazioni disponibili, si è concluso per l’insussistenza di profili di illiceità, come pure di pregiudizi economici per la Banca. Non sono emersi profili di carenze o insufficienze nelle procedure e nei presidi di controllo della Banca stessa.

In merito a tale circostanza il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca in data 13 aprile 2016 ha trasmesso alla Consob una segnalazione di irregolarità ai sensi dell’art. 149, comma 3, del TUF concernente alcune operazioni di finanziamento, compiute nel periodo 2006 – 2014 dal Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A, società del Gruppo UBI Banca, in favore di società partecipata dall’ex Presidente rag. Polotti, nel citato periodo esponente del Banco di Brescia (dal 2006 al 2013) e della controllante UBI Banca (dal 2007 al 2014). Detta segnalazione è stata, successivamente integrata con nota datata dell’8 agosto 2016, con la quale il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha comunicato di aver esaminato gli ulteriori approfondimenti svolti dal Comitato per il Controllo Interno e dall’Internal Audit sui suddetti finanziamenti. Detti accertamenti hanno riguardato una serie di società affidate dal Banco di Brescia, nelle quali il rag. Polotti ha o aveva partecipazioni rilevanti o cariche sociali che per la quasi totalità erano già state coinvolte nella precedente verifica ed hanno evidenziato la violazione delle medesime norme che le verifiche di marzo 2016 avevano rilevato con riferimento agli affidamenti concessi alla suddetta società partecipata dal rag. Polotti. Analoghe informative sono state inviate alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 52, comma 1, del Testo Unico Bancario.

* * *

Per ulteriori informazioni si rinvia ai paragrafi “Accertamenti ispettivi” del Bilancio Consolidato del Gruppo UBI Banca per l’esercizio chiuso al 31.12.2015 e del Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2016.

Il paragrafo 11.7 “Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell’Emittente” è interamente sostituito dal presente:

11.7. Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell’Emittente

Non si segnalano cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo dell’Emittente, dalla chiusura dell’ultimo periodo per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie infrannuali (30 settembre 2016).

MODIFICHE AL CAPITOLO 14. “DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO”

Il capitolo 14. “Documenti accessibili al pubblico” è interamente sostituito dal presente:

14. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

Dalla data di pubblicazione del Documento di Registrazione, come modificato dal presente Supplemento, e per tutta la durata della sua validità, i seguenti documenti, unitamente ai comunicati stampa divulgati dall'Emittente, nonché le altre informazioni e gli ulteriori documenti da mettersi, secondo le seguenti modalità, a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa applicabile, possono essere consultati presso la Sede Sociale della Banca, nonché, tranne l'atto costitutivo, in formato elettronico, sul sito *internet* dell'Emittente www.ubibanca.it:

- Atto costitutivo e Statuto dell'Emittente;
- Fascicolo del bilancio consolidato intermedio del Gruppo UBI Banca al 30 settembre 2016, non soggetto a revisione contabile;
- Fascicolo del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2016, soggetto a revisione contabile limitata e relativi allegati;
- Fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente e consolidato del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, assoggettato a revisione legale dei conti completa e relativi allegati;
- Fascicolo del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2015, soggetto a revisione contabile limitata e relativi allegati;
- Fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente e consolidato del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, assoggettato a revisione legale dei conti completa e relativi allegati.

I bilanci e lo Statuto sono inoltre reperibili sul sito web di Borsa Italiana: www.borsaitaliana.it.

L'Emittente si impegna inoltre a mettere a disposizione, con le modalità di cui sopra, le informazioni concernenti le proprie vicende societarie, inclusa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria infrannuale, redatte successivamente alla data del presente Documento di Registrazione.

Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico e quella inclusa mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni economico-finanziarie e all'attività dell'Emittente.